COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (IV) - TRASPORTI (VIII)

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1231) 1

PRESIDENTE . . 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 33

ANGELINI, *Ministro dei trasporti* . . 3, 5, 9 10, 11, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 27 33

TURNATURI 4

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione* (*Finanze e tesoro*). . 4, 6, 12, 13 15, 17, 23, 24, 27, 32

CAFIERO 4, 5, 11

JANNELLI. 5, 31

MOSCATELLI 9, 12, 22

DUCCI 9, 11

GRAZIADEI 9, 10, 21, 22, 32, 33

FERRARIO CELESTINO 10, 18

BIMA 12

MENOTTI 13, 14

CAVALIERE 14

VICENTINI 14, 18

PAG.

D'AMORE 23

SEMERARO SANTO 27

AMENDOLA PIETRO 31

Votazione segreta:

PRESIDENTE 33

La seduta comincia alle 9,30.

Congedi.

PRESIDENTE. Avverto che è in congedo il deputato Farinet, della VIII Commissione (trasporti e telecomunicazioni)

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Mancini e Zanibelli, della Commissione VIII (trasporti e telecomunicazioni), sono sostituiti rispettivamente dai deputati Cavaliere Alberto e Perdonà.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1231).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

Vi sono due relatori, uno per la Commissione trasporti, l'altro per la Commissione finanze e tesoro. Il primo sono io, l'altro è l'onorevole Valsecchi.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Anche a nome del collega Valsecchi, farò una breve relazione riassuntiva, nella quale ricorderò i precedenti di questo provvedimento riservandomi di dare, su ogni singolo articolo, gli opportuni chiarimenti e mettere in evidenza i punti di differenza tra il testo che fu approvato dalla nostra Commissione nella precedente legislatura e quello che forma oggetto del nostro esame.

Il Ministero dei trasporti, in data 18 aprile 1952, presentava alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2662, avente per oggetto « Disposizioni per la concessione di viaggi sulle ferrovie dello Stato ». Con quel disegno di legge l'Amministrazione ferroviaria si proponeva di sottoporre a una vasta revisione le norme sulle concessioni di viaggi, adeguandole ai nuovi principî derivanti dalla Costituzione e alle vere esigenze di una Azienda di Stato a carattere industriale.

Senza volere menomamente svalutare la opera intelligente e costruttiva del competente servizio – che elaborò le nuove norme che disciplinano la materia sottoposta al nostro esame non parve al relatore del disegno di legge – onorevole Spoleti Domenico – né al corelatore nominato successivamente – onorevole Angelo Raffaele Jervolino – che il testo presentato dal Ministero si discostasse molto da quello della legge 5 dicembre 1941, n. 1476. Difatti la materia fu disciplinata con criteri presso a poco identici a quelli che ispirarono la legge richiamata, salvo le innovazioni seguenti:

a) innanzi tutto comprendere nel testo della richiamata legge n. 1476 le concessioni consacrate nel regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286;

b) sopprimere la concessione a favore di dignità e cariche non più esistenti (principi reali, cavalieri della Santissima Annunziata, ministri di Stato, dignitari di corte, membri dell'Accademia d'Italia) e naturalmente autorizzare la concessione per le cariche e le dignità istituite in conformità della nuova forma istituzionale e della Costituzione (Presidente della Repubblica e segreteria generale, deputati e consiglieri regionali, componenti della Corte costituzionale);

c) escludere dalla legge sulle concessioni il personale ausiliario sanitario (consulenti, specialisti, medici di reparto) in quanto anche la concessione della carta di libera circolazione a favore della detta categoria, con criterio molto discutibile, formò oggetto del regolamento sanitario delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto ministeriale n. 1048 in data 14 settembre 1949;

d) ripristinare le concessioni a favore degli ex parlamentari che, come ampiamente ricorderò durante l'esame del disegno di legge che ci occupa, subirono alternative diverse durante il periodo che va dall'anno 1905 all'anno 1941, nel quale ultimo anno parve opportuno al legislatore dell'epoca di non volere più nella legge la disciplina della concessione della carta di libera circolazione ma di affidarla al criterio personale del ministro delle comunicazioni.

La nostra Commissione – che si proponeva di dare allo schema della legge non solo una forma sistematica migliore di quella vigente, ma anche di inserire nella stessa principî più consoni alle esigenze del nuovo clima politico – nominò una Commissione di cinque membri, tra i quali il relatore onorevole Spoleti e il corelatore onorevole Jervolino, che d'accordo col Ministro dei trasporti dell'epoca apportò modificazioni al testo governativo e approvò il testo definitivo, che è quello votato nella seduta dell'11 febbraio 1953: documento stampato che porta il n. 2662 degli atti della Camera dei deputati.

Il disegno di legge approvato fu trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato in data 25 febbraio 1953. Ma quell'altro ramo del Parlamento non potette discuterlo per il sopravvenuto scioglimento delle due Camere.

Dopo le elezioni politiche del giugno 1953 il Ministro dei trasporti ritenne opportuno presentare il disegno di legge, nel testo approvato da questa Commissione in sede legislativa, al Senato della Repubblica. La Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha approvato il testo che viene all'esame delle due Commissioni riunite, finanze e trasporti. Ciò perché, a giudizio del Ministero dei trasporti, il maggiore onere annuo conseguente alle modifiche apportate dal Senato al testo precedente, sarebbe di un miliardo e 105 milioni così distinti: per carrozze salone, 10 milioni; per compartimenti riservati, 35 milioni; per carte di libera circolazione, 900 milioni; per biglietti gratuiti 90 milioni; per biglietti a riduzione, 70 milioni.

A parte la imprecisione della dizione « maggiore onere » (che si potrebbe meglio

definire « minore utile » da parte dell'Amministrazione ferroviaria) il relatore della Commissione dei trasporti si è dato carico di fare attenti e rigorosi accertamenti, convincendosi che le previsioni fatte da quella Amministrazione sono esagerate, anche perché non tutti i viaggi, inerenti alle concessioni ferroviarie, verrebbero effettuati, se i titolari della carta di libera circolazione ne fossero privi. Ciò nonostante, però, è necessario rivedere alcune norme del disegno di legge approvato dal Senato che, fra l'altro, potrebbero determinare nella pubblica opinione – così ingiustamente avversa a doverosi riguardi da usarsi ai rappresentanti del popolo – nuove critiche in danno dei senatori e deputati: e tutto ciò con grave pregiudizio della estimazione dei parlamentari.

Questi sono i dati retrospettivi e gli elementi necessari che ho ritenuto utile richiamare, perché gli onorevoli colleghi possano con maggiore cognizione di causa esaminare il disegno di legge in oggetto.

Mi riservo, per facilità di disamina, di fornire notizie di volta in volta su ogni singolo articolo specie su quelli per i quali sarà necessario che le Commissioni soffermino maggiormente la loro attenzione allo scopo di apportare eventuali emendamenti al testo approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno ha chiesto di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dei singoli articoli.

Come ho già detto, quando ci saranno differenze notevoli o anche di poco rilievo fra il testo approvato dalla Commissione dei trasporti nel 1953 e il testo approvato dal Senato, sarà mia cura di richiamare l'attenzione degli onorevoli componenti di queste due Commissioni per le decisioni, che crederanno di prendere.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso di carrozze-salone e di compartimenti riservati, di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti per un solo viaggio, di buoni bagaglio e di trasporto, e le concessioni a tariffa ridotta di biglietti per un solo viaggio e di buoni di trasporto, sulle ferrovie dello Stato, sono stabilite, per determinate categorie di persone, nei titoli seguenti».

Questo articolo è identico a quello che fu approvato dalla Commissione trasporti della Camera. Poichè nessuno domanda la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al titolo I del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 2:

TITOLO I.

CARROZZE-SALONE E COMPARTIMENTI RISERVATI

ART. 2

« I biglietti permanenti per l'uso gratuito di una carrozza-salone sono concessi:

ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e al Ministro dei trasporti, in carica ».

La norma, contenuta nell'articolo 2, a me sembra superflua perchè le personalità in essa considerate – come è notoriomente saputo – non usufruiscono mai della carrozza-salone per uso privato. Se però, per un riguardo alle dette personalità, gli onorevoli colleghi credono di mantenere la detta norma, credo che la stessa possa essere collocata nel successivo articolo che, in tal caso, sarebbe composto di tre parti. Chiedo a riguardo il pensiero del Ministro dei trasporti anche perchè egli è specificamente considerato nell'articolo in esame.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Effettivamente l'articolo 2 è superfluo; a me sembra sufficiente il successivo articolo 3. L'articolo 2 deriva dalla legge istitutiva, ma non credo che sia necessario mantenerlo, perchè le carrozze-salone devono essere usate soltanto in occasione di rappresentanza ufficiali. Questo è il mio pensiero. Comunque aderisco alla proposta subordinata del Presidente della Commissione dei trasporti, onorevole Jervolino.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda la parola, pongo in votazione la inclusione dell'articolo 2 nel successivo articolo 3.

(*È approvata*).

Il nuovo articolo 2 sarebbe pertanto del seguente tenore:

« I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza-salone, per un solo viaggio, sono concessi secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1°) ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Corte Costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei trasporti, in carica;

2°) alle rappresentanze ufficiali delle due Camere del Parlamento e della Corte costituzionale;

3°) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, quando viaggiano in rappresentanza del Governo ».

Prima di mettere in votazione l'articolo, di cui ho dato lettura, mi pare opportuno far rilevare che la rappresentanza ufficiale si verifica generalmente per l'organo politico ma non per l'organo costituzionale. Non vedo come la Corte costituzionale possa trovare occasione di farsi rappresentare ufficialmente al di fuori della città dove risiede ed abbia quindi bisogno di usare della carrozza-salone. Quindi, a mio modo di vedere, nel n. 1 dovrebbe essere soppresso l'inciso « e della Corte costituzionale » che non c'era nel testo già approvato dalla Commissione dei trasporti nella legislatura precedente.

TURNATURI. Allora la soppressione dell'articolo 2, che abbiamo già approvato, comporta la soppressione del diritto da parte del presidente della Corte costituzionale di viaggiare nel vagone salone.

PRESIDENTE. A rigore non possiamo più parlare di soppressione dal momento che l'articolo 2 è stato fuso con l'articolo 3 e quindi le Commissioni – se lo riterranno opportuno – manterranno l'uso della carrozza-salone a tutte le personalità indicate in quell'articolo. Credo però che anche il Presidente della Corte costituzionale, come le altre autorità, potrà avvalersi del diritto alla carta di libera circolazione e magari anche del diritto al compartimento riservato, come è detto nel successivo articolo 4, e non vorrà avvalersi – per viaggi privati – della vettura salone il cui uso, in piena democrazia, susciterebbe commenti non favorevoli nel pubblico che – come ho già fatto rilevare – ha una ostentata, e tante volte provocatoria, avversione nei confronti di tutti quelli che godono di concessioni privilegiate nei viaggi in ferrovia.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione (finanze e tesoro)*. L'osservazione fatta dal Presidente, e cioè che nel testo precedente non si parlava della Corte costituzionale, credo che sia priva di valore, in quanto nel testo precedente non si parlava né di Corte costituzionale né di presidente della Corte costituzionale né di giudici della Corte costituzione. È il testo che noi abbiamo, che prevede, in relazione alla istituzione della Corte costituzionale, il trattamento da fare al Presidente e ai membri della Corte stessa.

Ciò posto, è vero che nell'articolo 4 si parla del presidente della Corte costituzionale, cui si riserva il compartimento quando viaggia non in rappresentanza; ma non credo che si possano togliere all'articolo, che stiamo esaminando, le parole « e della Corte costituzionale », perché vi possono essere dei casi in cui il Presidente, in rappresentanza della Corte costituzionale, o anche una rappresentanza della Corte costituzionale abbiano bisogno della carrozza salone. Vi possono essere dei casi in cui il presidente o i membri della Corte costituzionale debbano prendere parte, in rappresentanza della Corte cui appartengono, a cerimonie o a incontri ufficiali, anche nel campo internazionale.

Perciò, anche per ragione di decoro, sarei favorevole al mantenimento dell'inclusione della rappresentanza della Corte costituzionale, perché è bene prevedere l'eventualità dei casi cui ho accennato.

PRESIDENTE. Prima di dare ad altri la parola desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla precisa dizione di questo articolo. Con esso, infatti, si concede « l'uso gratuito » della carrozza-salone: il che non esclude che la Corte costituzionale potrà richiedere la vettura-salone a pagamento, se ve ne fosse necessità.

Per quanto riguarda la concessione gratuita alle rappresentanze ufficiali della Corte costituzionale, mi permetto far rilevare ancora una volta, che, non essendo essa un organo politico, ben difficilmente si troverà nella necessità di farsi rappresentare ufficialmente. In ogni modo la mia osservazione non impegna le due Commissioni, che sono libere di votare anche integralmente il testo del nuovo articolo 2 così come è stato emendato da me di accordo con il Ministro dei trasporti e con il relatore della Commissione finanze e tesoro.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione (finanze e tesoro)*. A me pare che si tratti, soprattutto, di una questione di decoro !

CAFIERO. Non mi pare di buon gusto escludere dalla concessione l'organo che, in un paese democratico come il nostro, rappresenta il vertice dei poteri.

Questo è il mio punto di vista.

Desidero, poi, che mi sia chiarito il motivo di una sola concessione: non è detto che i vari organi che ne fruiranno dovranno farsi rappresentare una sola volta !

PRESIDENTE. La concessione dell'uso gratuito della vettura-salone verrà data di volta in volta; in altri termini, è stata abolita la tessera permanente, che viene sostituita con biglietti validi per un solo viaggio. E ciò in armonia con quanto sarà fatto per i compartimenti riservati, la cui disciplina ha incontrato anche il consenso del Senato.

CAFIERO. Allora, bisognerebbe cambiare la dizione per chiarire il concetto.

JANNELLI. Io proporrei di sopprimere addirittura l'inciso « per un solo viaggio ». L'articolo resta più chiaro.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sono d'accordo anche io. Difatti sopprimendo l'inciso « per un solo viaggio » la norma è indubbiamente più chiara.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Se si accogliesse l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Jannelli, vorrei pregare di non insistere sulla proposta di escludere la rappresentanza ufficiale della Corte costituzionale dalla concessione della carrozza-salone. È vero che si tratta di un organo giurisdizionale e non politico, ma non si può escludere che qualche volta possa trovarsi nella necessità di farsi rappresentare ufficialmente, in Italia o allo estero. Quindi, per un senso di rispetto ad un sì alto consesso, pregherei l'onorevole Presidente di non insistere sulla sua proposta e di lasciare il comma così come è formulato. Al punto 3°), invece, e secondo la consuetudine, io indicherei anche il Presidente del Consiglio dei ministri; e ciò non perchè possano sorgere dubbi sul suo diritto ma solo per motivo di deferenza.

PRESIDENTE. Ho già detto che non insisto nella mia proposta e mi rimetto alla decisione dei colleghi.

Pongo, allora, in votazione la proposta dell'onorevole Jannelli di sopprimere al primo comma le parole: « per un solo viaggio ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'inserimento al punto 3°), proposto dal Ministro dei trasporti, delle parole:

« al Presidente del Consiglio dei ministri ».

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 2:

« I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza-salone sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1°) ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed al Ministro dei trasporti, in carica;

2°) alle rappresentenza ufficiali delle due Camere del Parlamento e della Corte costituzionale;

3°) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, quando viaggiano in rappresentanza del Governo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Faccio presente che, essendo stato soppresso l'articolo 2, la numerazione degli articoli sarà modificata in sede di coordinamento.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura con gli emendamenti da me introdotti, al numero 3° e 4° e con l'aggiunta di due nuovi emendamenti: quelli al nuovo numero 4° ed al nuovo numero 9°.

« I biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo viaggio, sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1°) ai Presidenti della Repubblica usciti di carica;

2°) ai Cardinali residenti in Italia ed all'estero;

3°) ai Presidenti dell'Assemblea costituente usciti di carica;

4°) ai Presidenti delle due Camere al Parlamento anche se usciti di carica;

5°) al Presidente della Corte costituzionale, uscito di carica, e ai Giudici della Corte costituzionale, in carica;

6°) ai Presidenti del Consiglio dei Ministri anche se usciti di carica;

7°) ai Vice Presidenti delle due Camere del Parlamento, in carica;

8°) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato in carica;

9°) ai Ministri e Sottosegretari di Stato ai trasporti usciti di carica purché vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;

10°) al Primo Presidente ed al Prucuratore generale della Corte suprema di cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti ed all'Avvocato generale dello Stato, in carica;

11°) al Capo di Stato Maggiore della difesa in carica; ai generali d'armata ai generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, in attività di servizio;

12°) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, ed ai segretari generali delle due Camere del Parlamento, in carica;

13°) agli Ambasciatori della Repubblica, agli Ambasciatori di Stati esteri presso il Pre-

sidente della Repubblica e presso la Santa Sede, in carica;

14°) all'Amministratore del territorio della Somalia sotto l'Amministrazione italiana in carica;

15°) ai Ministri plenipotenziari italiani. Capi di missione, durante la loro destinazione presso Stati esteri;

16°) ai Ministri plenipotenziari degli Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede;

17°) al Direttore generale delle ferrovie dello Stato, in carica ».

Prima di procedere all'esame di questo articolo, desidero informare gli onorevoli colleghi che i giudici dell'Alta Corte siciliana mi hanno rivolto la richiesta che le concessioni ferroviarie, fatte alla Corte Costituzionale, siano estese ai membri di quell'istituzione fino a che essa esisterà.

A me sembra che la richiesta sia giusta. Perciò questa concessione come le altre, che successivamente approveremo. si devono intendere estese al Presidente ed ai giudici dell'Alta Corte siciliana. Se la Commissione è d'accordo, formuleremo un apposito articolo da inserirsi magari nelle disposizioni transitorie.

Poiché nessuno si oppone, resta così stabilito.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione (finanze e tesoro)*. Come gli onorevoli colleghi sanno, la Corte costituzionale è formata da 15 giudici ordinari, accanto ad essi vi sono 24 altri giudici aggregati, nominati dal Parlamento al principio di ogni legislatura, i quali vengono chiamati soltanto quando si tratta di giudicare atti di responsabilità di Ministri o del Presidente della Repubblica. È chiaro che la concessione va data soltanto ai giudici ordinari, e pertanto, ad evitare equivoci, è necessario, in armonia del resto alla dizione adottata dalla Costituzione, che al punto 7°) di quest'articolo si specifichi che si tratta appunto dei giudici ordinari. La stessa dizione, naturalmente, si dovrà usare anche negli altri articoli nei quali sono mezionati i predetti giudici.

Infine, in omaggio alla gerarchia delle alte cariche dello Stato, propongo di inserire il punto 7°) fra i punti 3°) e 4°), appunto perché il rango dei giudici della Corte costituzionale è quello immediatamente successivo ai Presidenti delle Assemblee.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole Castelli Avolio sono giuste. Pertanto, se le Commissioni sono d'accordo, rimane stabilito che la concessione di cui al presente articolo è limitata, per quanto riguarda i membri della Corte costituzionale, ai soli giudici ordinari, oltre che al Presidente. Tale concessione sarà elencata al punto 5° dell'articolo quarto.

(*Così rimane stabilito*).

Se non vi sono osservazioni, rimane altresì stabilito che nella formulazione del comma di cui al punto 7°, ora divenuto 5°) s'intendono compresi anche il Presidente e i giudici ordinari della Corte siciliana.

(*Così rimane stabilito*).

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione (finanze e tesoro)*. Agli effetti della sistematica della legge, desidero porre in rilievo la necessità, a proposito dei giudici della Corte siciliana, che la disposizione a loro favore sia contemplata nelle norme transitorie della legge, poiché si tratta di un organo destinato a finire.

PRESIDENTE. Faccio rilevare all'onorevole Castelli Avolio che su ciò abbiamo già votato. Perciò siamo tutti di accordo sulla sua proposta. Prima di mettere in votazione l'articolo in esame mi pare sia necessario precisare il punto 7°) ora divenuto 5° dell'articolo : e cioé che la concessione spetta al Presidente della Corte costituzionale « anche se uscito di carica, e non già come è detto nel testo approvato dal Senato « uscito di carica ». Quindi, è necessario inserire le parole « anche se » nel testo

Inoltre, analogamente a quanto è stato fatto per l'articolo precedente, propongo la soppressione dell'inciso « per un solo viaggio ». nel primo comma dell'articolo.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 4 che diventa articolo 3:

« I biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati sono concessi. secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1°) ai Presidenti della Repubblica, usciti di carica;

2°) ai Cardinali residenti in Italia ed all'estero;

3°) ai Presidenti dell'Assemblea costituente, usciti di carica;

4°) ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, anche se usciti di carica;

5°) al Presidente della Corte costituzionale, anche se uscito di carica, e ai Giu-

dici ordinari della Corte costituzionale, in carica;

6°) ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, anche se usciti di carica;

7°) ai Vice Presidenti delle due Camere del Parlamento, in carica;

8°) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

9°) ai Ministri e Sottosegretari di Stato ai trasporti usciti di carica, purché vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;

10°) al Primo Presidente ed al Procuratore generale della Corte suprema di cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti ed all'Avvocato generale dello Stato, in carica;

11°) al Capo di Stato Maggiore della difesa in carica; ai generali d'armata, ai generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, in attività di servizio;

12°) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, ed ai Segretari generali delle due Camere del Parlamento, in carica;

13°) agli Ambasciatori della Repubblica, agli Ambasciatori di Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede, in carica;

14°) all'Amministratore del territorio della Somalia sotto l'Amministrazione italiana, in carica;

15°) ai Ministri plenipotenziari italiani, Capi di missione, durante la loro destinazione presso Stati esteri;

16°) ai Ministri plenipotenziari degli Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede;

17°) al Direttore generale delle ferrovie dello Stato, in carica ».

Pongo in votazione l'articolo testè letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

TITOLO II.

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE

ART. 5.

« Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministero del tesoro nelle quali dette carte saranno valutate con una riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa:

1°) ai Senatori ed ai Deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione del mandato;

2°) ai Senatori ed ai Deputati al Parlamento della Repubblica, dopo la cessazione del mandato, con almeno due legislature, in una od in entrambe le Camere del Parlamento.

Agli ex Senatori e Deputati che cessano di far parte del Parlamento dopo una sola legislatura è concessa la carta di libera circolazione per un percorso di cinquecento chilometri, ai termini delle convenzioni e con la riduzione prevista dal precedente comma ».

Farò una breve relazione sulla concessione della carta di libera circolazione agli ex-parlamentari; e ciò perché i colleghi si rendano conto della portata delle proposte che da qui a qualche momento dovrò fare e possano giudicare con quella serenità ed obiettività che la importante ed anche delicata norma richiede.

Nella legge 22 aprile del 1905, n. 137, la concessione della carta di libera circolazione agli ex-Deputati del Regno non è prevista. « La carta di libera circolazione – dice l'articolo 26 della suddetta legge — e i biglietti per un solo viaggio in servizio non possono concedersi che al personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e a quello governativo di ispezione delle Ferrovie, in quanto lo richieda il servizio a cui ciascuno è addetto, ed ai funzionari dello Stato i quali per ragione d'ufficio in dipendenza dei rapporti con la ferrovia debbono compiere frequenti viaggi ».

La legge del 1905 fu modificata con la legge 7 luglio 1907 n. 429; ma neppure nella legge del 1907 la concessione è prevista. L'articolo 83 riporta integralmente l'articolo 26 della legge del 1905, di cui ho dato lettura.

Nell'anno 1908 la concessione della carta di libera circolazione agli ex deputati viene fatta. Infatti nella legge 9 luglio 1908, n. 406, la concessione è prevista al punto 7 della tabella *A* allegata alla legge. « Agli ex deputati che abbiano fatto parte di almeno sette legislature ».

La legge del 1908 fu modificata con la legge 29 gennaio 1911, n. 32, Venne modificata infatti la tabella *A* al punto 7°, nel senso che la carta di libera circolazione veniva concessa « agli ex deputati che abbiano fatto parte di almeno 7 legislature o abbiano avuto 14 anni di vita parlamentare ». Siamo ancora assai lontani dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La legge del 1911 fu modificata con il regio decreto-legge 29 settembre 1919, n. 1837. Il punto 7° della tabella *A* venne sostituito dal seguente: « Agli ex deputati che abbiano esercitato il mandato almeno per 10 anni, computandosi per anno intero qualsiasi frazione di esso ». In concreto, perciò, anche con 9 anni e un giorno di vita parlamentare si poteva ottenere la carta di libera circolazione.

Passiamo poi alla legge 10 luglio 1926, n. 1257, che convertì in legge il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188. In essa è detto che le carte di libera circolazione sono concesse « agli ex deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per tre legislature o per 10 anni completi e non siano cessati dalla carica per dimissioni ».

Tenete presente questo inciso, che forse dovremmo considerare anche noi. Quando il parlamentare dà le dimissioni, rinuncia naturalmente anche ai benefici, che a lui erano derivati dall'esercizio del mandato conferitogli dagli elettori.

Nella stessa legge c'è una norma transitoria: « Viene tuttavia conservata *ad personam* la carta di libera circolazione agli ex deputati che ne abbiano fino ad ora usufruito ».

Venne infine la legge 5 dicembre 1941, n. 1476, ora in vigore, in cui la concessione non è più prevista.

Il legislatore dell'epoca credette opportuno sopprimere questa concessione agli ex parlamentari ma naturalmente la accordava con suo assoluto criterio personale a quegli ex parlamentari, che si erano orientati favorevolmente verso la unica corrente politica allora esistente in Italia.

I colleghi, forse, ignoravano che, allo stato attuale della legislazione, la carta di libera circolazione agli ex parlamentari non può essere concessa. Se è stata concessa, si è fatto ricorso all'articolo 4 del regolamento, che consente al Ministro dei trasporti, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di rilasciare la carta di libera circolazione a persone che debbono viaggiare per ragioni di Stato. Quindi tutto ciò, che è stato fatto fino ad oggi, è per lo meno fuori legge. Di conseguenza dobbiamo accogliere con soddisfazione le proposte concordate dai due relatori con il Ministro dei trasporti.

Noi componenti la Commissione dei trasporti nel 1953 cercammo di trovare la via giusta e ci sembrò essere quella consacrata nell'articolo 6 dell'allora disegno di legge, in cui si diceva: « Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo l'apposita convenzione col Ministero del tesoro: 1°) ai senatori e ai deputati al Parlamento della Repubblica finoalla cessazione del mandato; 2°) ai senatori eai deputati al Parlamento della Repubblica,dopo la cessazione del mandato, con almeno tre legislature o dieci anni di mandato parlamentare esercitato in uno o in entrambe i rami del Parlamento, computando per intero le eventuali frazioni di anno risultanti dall'intero conteggio ».

Senonchè il Senato ha creduto opportuno di modificare il testo da noi approvato concedendo la carta di libera circolazione ai senatori e ai deputati al Parlamento della Repubblica, dopo la cessazione del mandato, con almeno « due » legislature in una o in entrambe le Camere del Parlamento. Nel contempo il Senato, agli ex senatori ed ex deputati, che cessano di far parte del Parlamento dopo una sola legislatura, ha concesso la carta di libera circolazione per un percorso di 500 chilometri.

Quale è il pensiero del Governo, della Commissione finanze e tesoro e dei due relatori ? Di mantenere fermo il principio delle tre legislature o dei dieci anni di vita parlamentare, trascorsi al Senato o alla Camera dei deputati o in tutti e due i rami del del Parlamento

È stato fatto presente ai due relatori che ci sono dei colleghi i quali resterebbero assai delusi nell'apprendere la modificazione dell'articolo, che era stato approvato dal Senato. Ciò m'ha indotto a prospettare la situazione eccezionale al Ministro dei trasporti che – animato dal migliore intendinento nel venire incontro al desiderio degli interessati – ha accolto alcune mie proposte. Fra le altre richieste sono riuscito a ottenere di considerare come due legislature, ai fini della concessione della carta di libera circolazione, la prima legislatura del Parlamento della Repubblica: ma ciò solamente nella prima applicazione della legge. Così potremo aiutare alcuni di quei colleghi, senatori e deputati, che, non più eletti, avevano la fondata speranza di potere ottenere la carta di libera circolazione a carattere permanente.

La Costituente, che è durata ventidue mesi, ai fini del computo dei dieci anni viene considerata della durata di cinque anni. È questo un altro vantaggio non trascurabile, che il Senato non aveva consacrato nel disegno di legge approvato dallo stesso, mentre noi nella passata legislatura l'avevamo considerato al fine di saperlo tradotto in norma di legge.

Quindi, di fronte a qualche vantaggio concesso dal Senato e che siamo costretti a non

accogliere, ce n'è qualche altro di notevole importanza che si aggiunge.

Sono anche riuscito a ottenere – sempre nella prima applicazione della legge ed ai fini esclusivi della concessione della carta di libera circolazione – che ai membri del Governo, dalla Liberazione fino ad oggi, venga considerata come una legislatura la partecipazione al governo, sempre che tale partecipazione sia stata della durata di un anno; e siccome ci sono stati dei governi che sono durati meno di un anno, é ammesso, ai fini del computo di una legislatura, il cumulo dei periodi di partecipazione a più governi.

Con tutte queste provvidenze, che troveranno il loro collocamento nelle disposizioni transitorie, mi pare che si possa con tranquilla coscienza accogliere la proposta che fanno i correlatori; mantenere cioé immutato il n. 1 dell'articolo 5; formulare in questo modo il n. 2: « Ai senatori e deputati al Parlamento (sopprimere « della Repubblica » perché è stato fatto presente che ci sono dei parlamentari che hanno esercitato il mandato prima del fascismo e possono avere una o due egislature da aggiungere a quelle successive) lopo la cessazione del mandato, con almeno tre legislature o dieci anni di mandato parlamentare esercitato in una o in entrambe le Camere del Parlamento.»

È necessario sopprimere, infine, l'ultimo comma dell'articolo col quale il Senato ha approvato la norma di concedere la carta di libera circolazione per un percorso di cinquecento chilometri agli ex Senatori e Deputati, che cessano di far parte del Parlamento con una sola legislatura.

Su queste proposte dei correlatori apro la discussione rinnovando vivamente la preghiera di tener nella massima considerazione quanto ho esposto : e ciò per facilitare l'approvazione del disegno di legge in esame.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti.* Il concetto che noi dobbiamo seguire è quello di rientrare nella legalità; le norme di carattere transitorio sono giustificate dalla eccezionalità dell'attivitá parlamentare, dopo la liberazione: dopo, esse non hanno ragion d'essere. D'altra parte, le proposte fatte dall'onorevole Jervolino dimostrano la nostra migliore disposizione a dare il giusto riconoscimento a chi tanto ha operato in un periodo così eccezionale.

MOSCATELLI. Io sarei del parere di lasciare la dizione « Parlamento della Repubblica », mentre riterrei opportuno trattare nelle norme transitorie la concessione ai parlamentari delle legislature pre-fasciste, perché, pur augurando loro una lunga vita verrà il giorno in cui non ce ne saranno più. Infine, preciserei che sono esclusi coloro che hanno fatto parte delle legislature fasciste, a partire dal 1924.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti.* Ciò può formare oggetto di discussione in sede di articolo 22.

DUCCI. Condivido il parere dell'onorevole Moscatelli. Desidererei, poi, una maggiore precisazione a proposito del computo dei dieci anni di mandato parlamentare.

PRESIDENTE. Premetto che la formulazione di quest'articolo è il risultato di lavoro non indifferente. Con l'articolo in parola (e con le provvidenze annunziate e che approveremo nelle disposizioni transitorie) ritengo che si sia riusciti a sodisfare le esigenze di ex-parlamentari, che non hanno tre legislature o dieci anni di vita parlamentare. Di più non mi è stato possibile ottenere. Comunque, se sarà possibile ottenere non sarò certo io ad oppormi. Non vorrei, però, che per ottenere più di quello – che ci è stato concesso - pregiudicassimo il già conseguito che è di notevole importanza.

GRAZIADEI. In seguito a questa formulazione, l'ultimo comma dell'articolo 5 viene ad essere, naturalmente, soppresso ?

PRESIDENTE. L'ho già detto. L'articolo 5 consterà di due soli punti ed il punto 2°), lo ripeto, sarà del seguente tenore:

« 2°) ai Senatori ed ai Deputati al Parlamento dopo la cessazione del mandato, con almeno tre legislature o 10 anni di vita parlamentare esercitati in una o in entrambe le Camere del Parlamento ».

Naturalmente, in sede di coordinamento, si perfezionerà la dizione se sarà necessario: quello che preme è concordare ciò che le due Commissioni ritengono necessario fare.

GRAZIADEI. A me sembrava di aver capito che, magari transitoriamente, il parlamentare che avesse esercitato il mandato in una sola legislatura avrebbe avuto diritto a quel tale permanente limitato a 500 chilometri...

PRESIDENTE. Era una mia proposta, ma il Ministero si è opposto, adducendo ragioni estremamente importanti.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti.* Non è possibile disciplinare, anche dal punto di vista funzionale, la concessione della carta di libera circolazione per 500 chilometri: difatti, non v'è alcuna possibilità di controllo.

Infine, bisogna considerare che tutte le concessioni fatte hanno una loro giustifica-

zione veramente logica, che ci ha consentito di rimanere nell'ambito della legalità, fuori del quale noi non intendiamo uscire. In questo modo, noi diamo a noi stessi una lezione di autodisciplina e possiamo essere sicuri di non correre il rischio di esporci a critiche.

D'altra parte, i casi sono stati esaminati tutti e con coscienza, tanto più ove si consideri ciò che ha detto poc'anzi l'onorevole Presidente circa la durata delle legislature.

Per tutti questi motivi, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non insistere nelle loro richieste. L'onorevole Mattarella, che mi ha preceduto alla direzione del Ministero dei trasporti, ebbe a dire che il Governo si sarebbe trovato nella necessità di ritirare il provvedimento se le richieste fossero andate al di là delle concessioni già accordate. Io penso che oggi non sia necessario ricordare questa necessità: ritengo che le provvidenze accordate siano il chiaro indice della mia migliore disposizione verso le vostre esigenze e possano far capire i notevoli ostacoli che ho dovuto incontrare e superare presso il Ministero del tesoro.

FERRARIO CELESTINO. Debbo esporre il mio stato d'animo di grande disagio, di fronte alle proposte del Ministro. Ci troviamo ad esaminare un disegno di legge, che è stato approvato in sede legislativa dall'altro ramo del Parlamento. Evidentemente anche al Senato c'era un rappresentante del Governo, il quale avrà in proposito espresso il proprio parere favorevole. Come mai ci sentiamo dire adesso che le due legislature non bastano più? Non è sufficiente, per compensare, che la Costituente venga riconosciuta, come era stata già riconosciuta, quale legislatura piena. È logico che la Consulta, che non era elettiva, venga considerata per una legislatura.

Inoltre io mi rendo conto della situazione di quei colleghi che, avendo fatto parte delle due Camere per due legislature, hanno già il permanente. Anche io, che sono entrato qui in seguito ad un funerale, ho goduto per due anni di un permanente. Mi direste voi che è stato un abuso? Anche Lazzati viaggia per tutta l'Italia con un permanente che gli compete di diritto, non per concessione di un Ministro o di una direzione generale.

Mi permetto ancora di rilevare che in sede di gruppo il Presidente De Gasperi assunse l'impegno formale di dare il permanente ai costituenti: e mi permetto di ricordare le continue insistenze del buon Mortati e di altri colleghi. Questo impegno categorico vale o non vale? Se vale, debbo dire francamente che secondo me il dare una carta di circolazione per il percorso di 500 chilometri significa un po' mercanteggiare. Se non vale, diciamo francamente che ai costituenti non si dà niente e che le promesse di De Gasperi contano zero. Conta zero anche il permanente che io ho goduto in quanto costituente, in quanto membro della prima legislatura; per cui dovrei, per essere onesto, andare alle ferrovie a chiedere quello che debbo rimborsare per i molti viaggi che ho fatto con questo permanente.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Il collega Ferrario è fuori strada, perché con la legge votata da noi egli aveva diritto al permanente per aver fatto parte della prima legislatura e della Costituente. Aveva infatti cinque anni come costituente, per il voto della Commissione finanza e tesoro, più altri cinque anni per la prima legislatura, in tutto dieci anni. Per questo aveva il permanente.

GRAZIADEI. Le considerazioni dell'onorevole Ministro evidentemente debbono richiamare la nostra attenzione e potremmo dire di essere in linea di massima d'accordo con lui. Ci possono essere però dei temperamenti. Nelle proposte dei relatori si dice: Tre legislature o 10 anni di mandato parlamentare. Ora, poiché viene messa in rilievo anche la durata del mandato parlamentare, non si potrebbe considerare anche una durata inferiore ai dieci anni, con un diritto inferiore? Se si acquisisce il diritto completo con dieci anni di mandato parlamentare, perché per un periodo di nove anni non si deve aver nulla? Appunto per questo mi permetto di insistere. Se il mandato parlamentare di una o più legislature dura cinque anni, potremmo essere d'accordo nel limitare la carta di libera circolazione soltanto a quel perimetro di 500 chilometri di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, che si vuole sopprimere.

Il Ministro ha fatto presenti delle difficoltà tecniche. Ma ricordo che coloro i quali nelle ferrovie dello Stato vanno a riposo col sesto grado hanno una carta di libera circolazione limitata soltanto a mille chilometri. Dunque le difficoltà tecniche sono superabili. E perché non si potrebbe dare una carta di libera circolazione, come quella di un impiegato delle ferrovie dello Stato a riposo, al parlamentare che ha espletato cinque anni di mandato parlamentare? Ci sono una quantità di colleghi che sanno che nella prossima legislatura non torneranno al Parlamento per ragioni di salute, di età, di incompatibilità o professionali. Questi non dovrebbero avere niente, mentre si tiene conto di coloro che sono stati

deputati prima del fascismo, si considerano cinque anni per i costituenti e due legislature per il primo Parlamento!

Vorrei aggiungere un'altra considerazione pratica. Se la presente legislatura non morrà di morte violenta, introducendo questa subordinata, tutti i deputati che approveranno questa legge saranno almeno sicuri di avere questa carta per 500 chilometri, perchè, computando come anno intero il 1953, dopo il 1° gennaio 1957 tutti avranno al loro attivo almeno cinque anni di vita parlamentare.

DUCCI. Capisco quanto siano importanti le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro. Però mi preoccupa un fatto: che qui si pone in evidenza tutto quello che riguarda le legislature passate, di guisa che queste concessioni hanno un po' l'aria di essere dei veri e propri favori; mentre non si tiene presente che la vita parlamentare delle legislature passate si svolgeva in modo assai più tranquillo. La Camera stava aperta tre o quattro mesi, i professionisti potevano benissimo esercitare la loro professione e contemporaneamente essere membri più o meno attivi della Camera. Oggi questo non è possibile. Oggi in realtà la Camera è aperta dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'opera che noi svolgiamo è molto differente da quella che hanno svolto i nostri predecessori. Oggi il deputato o il senatore nove volte su dieci deve rinunciare alla propria attività professionale.

Per queste considerazioni, non è giusto fare il paragone con le legislature precedenti e non credo che quello che si chiede costituisca un regalo che possa sollevare la pubblica indignazione. Se entriamo in questo tema, onorevole Ministro, credo che ci sarebbero altri motivi di indignazione che vengono proprio dall'amministrazione delle ferrovie, quantunque non riguardino lei, che è giunto adesso a questa posizione.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Credo che potremmo fare qualche cosa, senza uscire dalla linea generale, cioé potremmo dire «Tre legislature o dieci anni, considerate per un intero le frazioni di anno». Questo è il massimo che si può concedere; oltre questo diventa difficile mettersi d'accordo.

Le considerazioni che fa il collega Ducci sono considerazioni giustissime. Io sono stato deputato nella XXVI legislatura, quando si lavorava per sessioni, e c'erano periodi di lavoro e periodi di non lavoro. Allora, però, c'era quella norma delle sette legislature o di quattordici anni. Ora siamo arrivati a dieci anni. Potrei accettare, come formula definitiva, di considerare l'anno di inizio e quello di fine della legislatura come anni interi. Ma al di là di questo non potrei andare.

DUCCI. Io desidero sapere in che modo vengono conteggiati questi dieci anni, proprio per giungere alle conclusioni a cui è pervenuto l'onorevole Ministro, conclusioni che noi potremmo accettare senz'altro. Desidererei però che il Presidente ci facesse un esempio pratico.

PRESIDENTE. Mettiamoci prima d'accordo sulla sostanza. Potremmo riprodurre la norma della legge del 1919, in cui si diceva: «che abbia esercitato il mandato parlamentare almeno per dieci anni, computando per anno intero qualsiasi frazione di anno».

Quanto all'esempio pratico, è presto fatto. La legislatura che è cominciata nel 1948 ed è terminata nel 1953 vale sei anni: 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953. La legislatura attuale, che è cominciata nel 1953 e che dovrebbe normalmente terminare nel 1958, varrà per altri sei anni: 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958. Credo, così di aver sodisfatto l'onorevole Ducci e mi pare che – con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro dei Trasporti – possiamo approvare l'articolo così come è stato da me emendato.

CAFIERO. Ricorriamo pure alla incoazione del calendario, per raggiungere i dieci anni; ma oltre questo non ritengo che si possa e si debba andare. Credo con ciò di esprimere con assoluta franchezza quella che è la mia opinione e l'opinione di parecchi di noi. Ci troveremo fra giorni a discutere il bilancio dei trasporti. Da un esame fatto in Commissione, risulta che quest'anno il *deficit* ammonta a circa cento miliardi o poco di meno.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Sono 80 miliardi.

CAFIERO. Ma ci sono delle cifre all'attivo le quali andrebbero rivalutate in senso inverso. Per esempio, si valuta sempre secondo una data somma la rimanenza di magazzino, mentre, se si tien conto di quello che è il valore effettivo di questa rimanenza, le cifre si abbassano notevolmente. La verità è questa.

Nella sostanza, siamo qui per votare una legge; ciascuna di queste disposizioni deve avere un fondamento giuridico. Ma quale è il fondamento giuridico di queste concessioni post mandato parlamentare? Ci sono dei parlamentari che effettivamente hanno speso nell'aula di Montecitorio o in quella di Palazzo Madama una parte considerevole della propria vita e che possono non tornarci per una ragione o per l'altra. È evidente la ne-

cessità morale di aiutare la situazione di costoro, perché possano girare liberamente il paese per riprendere una attività o una professione.

Ma quei parlamentari, i quali non hanno passato qui una parte considerevole della loro esistenza, che hanno avuto per cinque o per sei anni questa interruzione più o meno piacevole, più o meno travagliata, a mio modo di vedere non avrebbero un legittimo motivo, un motivo giuridico per richiedere delle concessioni.

Desidero ricordare che noi siamo sotto gli occhi vigilanti dell'opinione pubblica. E a questo proposito desidero ricordare che lo scorso anno, quando si ebbe a discutere del nostro trattamento di pensione, io non volli intervenire nella discussione per motivi di opportunità: tuttavia, non ho mai dissimulato il mio pensiero. E difatti, quando siamo tornati in mezzo al pubblico, tutti ci siamo sentiti dire che ormai ci eravamo assicurata anche la pensione! (*Voci generali di dissenso*).

Voi non lo volete ammettere, ma io vi esorto a non trascurare l'opinione pubblica. Andate in mezzo ai vostri amici e sentite che cosa essi pensano delle facilitazioni che ci concediamo!

Per concludere, io sono d'accordo per l'approvazione delle concessioni che hanno una base giuridica; secondo me non sarebbe né utile né vantaggioso andare oltre.

BIMA. Non posso non approvare le sensate osservazioni che in questa sede sono state fatte dal Ministro dei trasporti e dal nostro Presidente, Onorevole Iervolivo, che ha dato ragione ampia e precisa dell'emendamento da lui proposto all'articolo.

Desidero, tuttavia, aggiungere che il problema affacciato dal Ministro Angelini è problema di reversibilità di oneri, più che tecnico; e per questo motivo possono essere comprensibilissime e giuste le ragioni addotte dagli onorevoli Graziadei e Ducci. Però non si può non riconoscere che altrettanto fondate sono le ragioni addotte dall'onorevole Angelini, specie quando egli ci fa comprendere che un'azienda, la quale deve essere giudicata e diretta con criteri industriali, deve tutto contabilizzare ed avere un corrispettivo per ogni servizio che essa presta.

In conseguenza di ciò, a mio modo di vedere, qualora si voglia ottenere altre concessioni, è necessario che il dialogo avvenga col Ministero del tesoro. È il Ministero del tesoro infatti, che deve dichiarare se si sente o meno disposto ad accollarsi in misura anche maggiore gli oneri che deriverebbero da un aumento di prestazione da parte della pubblica amministrazione.

A questo proposito vorrei far presente, anche in considerazione che è fra noi il rappresentante del Ministero del tesoro, che in Francia i servizi che vengono svolti dall'Amministrazione ferroviaria e che non sono retribuiti direttamente dagli utenti sono corrisposti interamente dal tesoro.

Quindi, io penso che noi dovremmo anzitutto chiedere al Tesoro se sia disposto ad accogliere anche queste proposte che hanno un fondamento umano: se non fosse disposto, noi dovremmo schierarci in difesa di quest'azienda industriale, la quale, da un allargamento delle concessioni, vedrebbe sconvolto il suo bilancio. Questo, naturalmente, a prescindere dalle ragioni di opportunità che giustamente debbono essere valutate.

MOSCATELLI. Anche se non vogliamo considerare coloro che hanno una sola legislatura, non possiamo però trascurare i costituenti! Essi, che possono considerarsi i padri della Repubblica, resterebbero esclusi da questo beneficio! Io proporrei di estenderlo anche ai membri dell'Assemblea Costituente, considerando che essi, oltre al lavoro dell'Assemblea Costituente vera e propria, hanno svolto anche lavoro legislativo. Essi, anche se non hanno più fatto parte dell'Assemblea, debbono avere questo beneficio! Basti considerare il fatto che hanno fatto la Costituzione, che è la legge delle leggi.

Io proporrei, quindi, di fare per essi una eccezione, assegnando loro la concessione *ad personam*.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri colleghi vorrei ricordare che con i rappresentanti dei singoli partiti è stato concordato già in linea di massima il limite entro cui le richieste debbono essere mantenute. Non vorrei, ora, che – allontanandoci troppo da ciò che si è concordato – si rischiasse di non approvare il disegno di legge. A me pare che ci stiamo avviando proprio su quella strada, visto che si torna a discutere ciò che si è concordato dopo tante lunghe e faticose riunioni nelle quali sono state ampiamente e serenamente valutate tutte le ragioni favorevoli o contrarie a mantenere le proposte fatte dal Senato.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione (finanze e tesoro)*. Io sono stato il presentatore dell'emendamento che riguardava l'Assemblea Costituente. Dopo una lunga discussione, concordammo il computo della durata dell'Assemblea Costituente. Ora vorrei pregare gli onorevoli colleghi di consi-

derare che l'articolo che noi stiamo esaminando è compreso nelle disposizioni generali, vale a dire che è un articolo a carattere permanente. A mio modesto avviso, quindi, il nostro esame su questo articolo non dovrebbe essere avulso dalle disposizioni di carattere transitorio, nel senso che noi dovremmo vedere quali sono o quali potrebbero essere le disposizioni di carattere transitorio.

È evidente, secondo me, che la Costituente allontanandosi nel tempo, quando si parla di costituenti, ci si debba riferire a disposizioni di carattere transitorio. E difatti, accanto alle disposizioni di carattere generale dell'articolo 5, esistono le disposizioni di carattere transitorio dell'articolo 22 e dell'articolo 23. Ora io ricordo che, in sede di Commissione finanze e tesoro, allorché si parlò del computo dell'Assemblea costituente, si propose fin d'allora di dare la carta di libera circolazione a tutti coloro che avevano fatto parte di quell'Assemblea, indipendentemente dal computo che si poteva fare della sua durata. Io ricordo che la discussione fu lunga, ma alla fine tutti concordammo sull'opportunità di dare quel beneficio.

E fummo tutti d'accordo nello stabilire che l'appartenenza all'Assemblea Costituente sarebbe stata computata come una legislatura; per essere più esatti, adottammo la formula di cinque anni. In modo che, stabilendo ora nella norma generale che occorrono tre legislature per avere la carta di libera circolazione, verremmo a fare un trattamento *ad personam* per gli appartenenti alla Costituente, computando la permanenza in questa assemblea come cinque anni di vita parlamentare.

Ora nell'articolo 23 è contenuto questo comma.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. No, il Senato ha modificato.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione (finanze e tesoro)*. Volevo richiamare l'attenzione del Presidente sul n. 2 dell'articolo 22. Si dice: «Agli ex deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato per almeno due legislature». Parlandosi di deputati al Parlamento, in questa sede non si può parlare di costituenti, perché il n. 2 evidentemente si riferisce agli ex deputati al Parlamento. Allora dobbiamo ricorrere per questo computo all'articolo 23. Cosicché, riportandoci al caso fatto dall'onorevole Ferrario, l'avere appartenuto al Parlamento, cioè alla prima legislatura del 1948, e all'Assemblea Costituente varrebbe per due legislature; ma non darebbe diritto alla carta di libera circolazione, perché nell'articolo 5 stabiliamo che occorrono 3 legislature o 10 anni.

PRESIDENTE. La discussione, troppo accalorata e non breve. ha fatto completamente dimenticare le mie proposte. Io ho detto che discuteremo contemporaneamente in merito all'articolo 5 ed all'articolo 23. Per l'articolo 23 ho già presentato un emendamento, che è – mi si lasci ripetere – di notevole importanza. Sullo stesso, richiamo l'attenzione di tutti gli onorevoli componenti le due Commissioni. Se i colleghi valuteranno, come merita, l'ampiezza dell'articolo emendato, non vi saranno ulteriori discussioni a riguardo. L'articolo 23 avrà questa nuova formulazione: «Agli effetti della concessione della carta di libera circolazione, nella prima applicazione della presente legge, ai parlamentari di cui all'articolo 5, punto 2°, e all'articolo 22, punto 2°, è computata come una legislatura: 1°) l'appartenenza alla Consulta nazionale; 2°) la partecipazione di durata non inferiore a un anno a ciascun governo dall'aprile 1944 in poi. Al fine del computo di una legislatura è ammesso il cumulo di partecipazione a uno o più governi. L'Assemblea Costituente è considerata come legislatura della durata di cinque anni. La prima legislatura della Repubblica è computata per due legislature».

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione (finanze e tesoro)*. Con questo è chiarito tutto ed è chiarito anche l'intervento del collega Ferrario.

MENOTTI. Il problema della Costituente mi pare che venga in esame sotto un duplice punto di vista. La Costituente a se stante vale come una legislatura di cinque anni. Ma c'è un problema morale: coloro che hanno partecipato soltanto alla Costituente e prima e dopo non hanno più esercitato il mandato parlamentare, non hanno diritto, in virtù non di questa prestazione tipica, ma per la Costituente in se stessa – che è una assemblea tutta particolare che si riunisce una volta ogni tanto nella vita storica di un paese – a un particolare riconoscimento?

Se esaminiamo quanti costituenti hanno successivamente avuto conferito il mandato parlamentare, potremmo arrivare a un preciso numero e vedere se il Ministro, su questo numero, può consentire di dare a costoro, a titolo di riconoscimento per la partecipazione a quella determinata assemblea, una carta di libera circolazione *ad personam*.

Io non conoscevo gli accordi intervenuti fra il Presidente onorevole Jervolino, il

Ministro del tesoro, il Ministro dei trasporti e gli altri rappresentanti di partito. La mia è una proposta nuova, che viene avanzata in questo momento. Il Ministro dei trasporti, tenendo presente il numero, potrebbe vedere se può essere concesso questo riconoscimento. E, se si ritenesse di doverlo escludere, si escluderebbe almeno in base a qualche cosa di concreto.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Non possiamo ancorare il provvedimento a una situazione attuale. Se questa legge fosse stata discussa nella passata legislatura, avremmo avuto un certo numero di costituenti che non avevano il permanente; ma alcuni di questi costituenti che non erano stati eletti nella passata legislatura sono stati eletti in questa legislatura e ora usufruiscono del cumulo. C'è quindi un divenire continuo, che bisogna tenere presente.

MENOTTI. Quelli eletti successivamente, si eliminano.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Ma non si elimina il fatto che la Costituente è durata due anni. Ci sono dei casi di costituenti che sono stati sostituiti dopo uno o due mesi. Dire che si dà la concessione soltanto per il valore eccezionale della prestazione del costituente è troppo. Noi abbiamo cercato una soluzione intermedia e abbiamo già fatto abbastanza dicendo che due anni o un solo mese di appartenenza alla Costituente valgono come cinque anni.

Vorrei che mi si desse atto dello sforzo che ho fatto per arrivare a una definizione giusta per tutti. Se mi si chiedesse di più, dovrei domandare un rinvio, perché non potrei decidere. Credevo di essere arrivato, d'accordo coi relatori e coi gruppi, a una definizione; se dobbiamo ricominciare da capo, debbo chiedere di sospendere, per intendermi col Tesoro, che non è favorevole.

CAVALIERE. Domando il motivo per cui la prima legislatura viene considerata come due legislature.

PRESIDENTE. Non comprendo perché sia rivolta, dopo un'ampia discussione, una domanda del genere. Le ragioni sono state ripetutamente esposte e non mi pare si debbano ripetere. Noi – con tutte queste richieste nuove, che fanno cadere nel nulla gli accordi faticosamente raggiunti – corriamo il rischio di lasciare sospeso il provvedimento in esame ancora per un anno. Ancora una volta debbo far presente che si sono fatti dei passi notevoli da parte di quelli che avevano opposto rifiuto nello accogliere anche le norme transitorie. La questione della Costituente fu definita nella passata legislatura. La questione delle due legislature per il primo Parlamento della Repubblica, proposta nella passata legislatura, è stata accettata dagli organi responsabili per rendere meno difficile il rilascio della carta di libera circolazione ad un numero assai limitato di ex senatori ed ex deputati che – per non avere tre legislature o dieci anni di vita parlamentare – ne sarebbero stati privati. Ed è anche, onorevole Cavaliere, un correttivo alla deliberazione presa dal Senato che – se fosse divenuta norma di legge, cioè a carattere permanente – avrebbe giovato ad un numero notevolissimo di parlamentari. Prego, perciò, i colleghi delle due Commissioni di non insistere nelle loro richieste e di dare il loro fattivo e costruttivo contributo per raggiungere il fine propostoci.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Vi prego di tener presente che io ho già avuto occasione di render noti al Senato gli orientamenti dei nostri relatori. Ciò per ragione di cordialità nei confronti dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Io ho avuto assicurazione che se la legge verrà da noi approvata nei limiti da me prospettati, essa sarà senz'altro votata anche dal Senato, dove necessariamente essa deve tornare, a causa degli emendamenti che vi stiamo apportando, e così entro la fine dell'anno la legge potrà aver vigore.

VICENTINI. La Costituente è stata valutata soltanto agli effetti del tempo, nel senso che i suoi diciotto mesi sono stati equiparati ai cinque anni di una legislatura. Però, io desidero far rilevare che la Costituente rappresenta un'Assemblea straordinaria e allora non dovremmo avere difficoltà a calcolarla come due legislature, così come noi calcoliamo doppia la prima legislatura.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. La prima legislatura ha realizzato la prima attuazione delle norme costituzionali, e noi la consideriamo per due legislature. Allora – e in ciò assecondo il pensiero dell'onorevole Vicentini – per essere più aderenti alla realtà legislativa e non farci sollevare delle eccezioni, penso che si potrebbe estendere alla Costituente lo stesso concetto e farla valere per due legislature. (*Consensi generali*).

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Ministro ha accolta la proposta dell'onorevole Vicentini mi pare che un altro passo notevole è stato compiuto. Prego, perciò, gli onorevoli colleghi di non insistere nelle altre richieste. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Do lettura del primo comma:

« Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministero del tesoro nelle quali dette carte saranno valutate con una riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa:

« 1°) ai Senatori ed ai Deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione del mandato; »

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma:

« 2°) ai Senatori ed ai Deputati al Parlamento dopo la cessazione del mandato, con almeno tre legislature o dieci anni di mandato parlamentare esercitato in una o in entrambe le Camere del Parlamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo:

« La frazione di anno sarà calcolata per anno intero ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Passiamo, allora, all'esame dell'articolo 23, che può considerarsi – per evidenti ragioni logiche – il completamento dell'articolo 5. Ne do lettura:

« Per il computo delle legislature, agli effetti della concessione della carta di libera circolazione alle persone di cui all'articolo 5, punto 2°), ed all'articolo 22, punto 2°), l'appartenenza alla Consulta nazionale o all'Assemblea costituente o l'aver rivestito la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato nel periodo di attività delle predette Assemblee o durante la prima legislatura del Parlamento della Repubblica, vale come una legislatura ».

Vi è la mia proposta di sostituire come segue l'articolo 23 tenendo anche presente l'emendamento dell'onorevole Vicentini accettato dal Ministro dei trasporti:

« Agli effetti della concessione della carta di libera circolazione, nella prima applicazione della presente legge, ai parlamentari di cui all'articolo 5, punto 2°) e all'articolo 22, punto 2°) è computata come una legislatura:

1°) l'appartenenza alla Consulta Nazionale;

2°) la partecipazione, di durata non inferiore ad un anno, a ciascun Governo dall'aprile 1944 in poi. Ai fini del computo di una legislatura è ammesso il cumulo dei periodi di partecipazione a più Governi.

L'Assemblea Costituente e la prima legislatura della Repubblica sono computate ciascuna per due legislature ».

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 23, che farà parte delle « Disposizioni transitorie ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato:

1°) ai Presidenti dell'Assemblea costituente, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai Presidenti della Corte costituzionale, ed ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, usciti di carica;

2°) ai Cardinali residenti in Italia;

3°) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

4°) ai Giudici della Corte costituzionale, in carica;

5°) al Primo Presidente, al Procuratore generale della Corte suprema di cassazione ed al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti, all'Avvocato generale dello Stato, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in carica;

6°) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica ed ai Segretari generali delle due Camere del Parlamento, in carica;

7°) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti e per i lavori pubblici, usciti di carica, purché vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;

8°) a quattro funzionari, in carica, di grado non inferiore al sesto, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e ai Direttori degli Uffici delle due Camere del Parlamento, in carica;

9°) ai decorati di medaglia d'oro al valor militare, per i quali le carte saranno valutate come al precedente articolo 5 ».

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione (finanze e tesoro)*. Vorrei

ricordare le stesse osservazioni che ho fatte in sede di discussione dell'articolo 4: vale a dire che si deve parlare di giudici ordinari della Corte costituzionale e che il punto 4°) di quest'articolo deve andare subito dopo il punto 2°).

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Desidero ricordare che, quando la forma costituzionale era la monarchia, delle concessioni di cui al presente articolo beneficiavano i membri della famiglia reale. Penso che, per analogia, sarebbe doveroso estendere il beneficio ai membri della famiglia del Presidente della Repubblica, con lui conviventi.

CASTELLI AVOLIO. *Presidente della IV Commissione (finanze e tesoro)*, Sono d'accordo. Anzi, aggiungerei, che, per ragioni di prestigio, noi dovremmo inserire tale disposizione subito dopo il punto 2°) dell'articolo.

PRESIDENTE. Sono dell'opinione che – per un doveroso riguardo al Capo dello Stato – la concessione della carta di libera circolazione ai membri conviventi della famiglia debba formare oggetto di un articolo a sé, che dovrà precedere ogni altro articolo del Titolo II di questo disegno di legge. Pertanto metto in votazione il seguente articolo che – nel coordinamento – potrebbe essere il 4:

« Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato ai membri conviventi della famiglia del Presidente della Repubblica in carica ».

(*È approvato*).

Come gli onorevoli colleghi avranno notato, al punto 7°) dell'articolo 6 è disposto che la carta di libera circolazione è concessa ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti e per i lavori pubblici, usciti di carica, purché vi siano rimasti per lo meno per un anno. Ad evitare che tale concessione al Ministro e al Sottosegretario per i lavori pubblici sia richiesta dai membri del Governo in altri Dicasteri, io proporrei di sopprimere, in questo e negli articoli successivi, ogni riferimento al Ministro e al Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Prima di passare all'esame degli altri punti dell'articolo, pongo in votazione questo mio emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Resta chiaro che la norma del punto 7°) vale soltanto per il Ministro e per il Sottosegretario di Stato per i trasporti, e resta ancora chiaro che la denominazione « Trasporti » non esclude quella diversa usata in momenti diversi della vita pubblica italiana.

Do lettura dell'articolo 6 con gli emendamenti proposti da me e dall'onorevole Castelli Avolio:

« Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato.

1°) ai Presidenti dell'Assemblea costituente, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai Presidenti della Corte costituzionale, ed ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, usciti di carica;

2°) ai Cardinali residenti in Italia;

3°) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato in carica;

4°) ai Giudici della Corte costituzionale, in carica;

5°) al Primo Presidente, al Procuratore generale della Corte suprema di cassazione ed al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti, all'Avvocato generale dello Stato, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in carica;

6°) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica ed ai Segretari generali delle due Camere, del Parlamento, in carica;

7°) al Ministro ed al Sottosegretario di Stato per i trasporti, usciti di carica, purché vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;

8°) a quattro funzionari, in carica, di grado non inferiore al sesto, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e ai Direttori degli Uffici delle due Camere del Parlamento, in carica;

9°) ai decorati di medaglia d'oro al valor militare, per i quali le carte saranno valutate come al precedente articolo 5 ».

Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Prima di passare all'articolo 7, esaminiamo l'articolo aggiuntivo, di cui ho fatto cenno precedentemente. Con tale articolo si estendono ai componenti l'Alta Corte della Sicilia tutte le concessioni fatte e che saranno fatte, ai membri della Corte Costituzionale. L'articolo in oggetto farà parte delle « Disposizioni transitorie ».

Ne do lettura:

« Le disposizioni di cui alla presente legge riguardanti il Presidente e i giudici costituzionali sono estese al Presidente, al Procuratore generale ed ai membri ordinari dell'Alta Corte per la regione siciliana ».

Credo che non vi saranno osservazioni, avendo già in linea di massima approvato che, fino a quando esisterà l'Alta Corte della Sicilia, i suoi membri debbono usufruire delle medesime concessioni accordate ai membri della Corte costituzionale.

Pertanto, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Sono inoltre concesse carte di libera circolazione:

1°) per l'intera rete e dopo la permanenza nella carica rispettivamente indicata per almeno due anni;

a) al Direttore generale ed ai Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, che non ne abbiano già titolo per altro motivo;

b) ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in carica ed usciti di carica;

c) al Capo di gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e uscito di carica, che non ne abbia già titolo per altro motivo;

d) al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo che non ne abbia già titolo per altro motivo;

e) ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato, di grado non inferiore al IV, in attività di servizio ed a riposo, che non ne abbiano già titolo per altro motivo;

2°) per l'intera rete o per determinate percorrenze, secondo le norme previste nel regolamento per l'esecuzione della presente legge:

a) al personale della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo;

b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo;

c) al personale del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;

d) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata;

e) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa presso l'Ufficio risconto delle Ferrovie dello Stato;

3°) per l'intera rete o per determinate percorrenze, e con validità limitata nel tempo:

a) a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse dell'Amministrazione, per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti nonché, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni all'Amministrazione stessa;

b) agli amministratori ed impiegati di Società concessionarie, di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

c) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre imprese estere di trasporto nonché agli amministratori ed al personale delle Amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree, in dipendenza di accordi di scambio, ritenuti opportuni nell'interesse dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

d) agli amministratori ed al personale di Amministrazione ferroviarie e di altre imprese di trasporto, nazionali od estere, nonché ai componenti nominativi delle rispettive famiglie, in occasione di conferenze e di congressi, indetti nell'interesse del servizio ferroviario ».

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione* (*finanze e tesoro*). C'è un emendamento che comprende i giudici ordinari della Corte costituzionale dopo la cessazione della carriera...

PRESIDENTE. È necessario modificare l'articolo in esame riproducendo il testo approvato dalla Commissione trasporti nel 1953.

Dirò brevemente le ragioni. L'articolo, così come è stato formulato dal Senato, determina il grave inconveniente che tutti i titolari della carta di libera circolazione, per poterne godere la concessione, devono permanere nella carica « per almeno due anni ». Il che porterebbe come conseguenza che – durante il detto periodo di due anni – non potrebbero usufruire della carta di libera circolazione.

Procediamo, quindi, all'approvazione dei commi che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« Sono inoltre concesse carte di libera circolazione: 1°) per l'intera rete:

« *a*) al Direttore generale ed ai Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, se siano rimasti in carica almeno due anni;

(*È approvato*). »

« *b*) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in carica ed usciti di carica, se vi siano rimasti almeno tre anni;»

(*È approvato*).

« *c*) al Capo di gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e uscito di carica, se vi sia rimasto almeno due anni; »

(*È approvato*).

« *d*) al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo, se sia rimasto in carica almeno due anni; »

(*È approvato*).

A questo punto bisognerà votare la proposta dell'onorevole Castelli Avolio con lo emendamento da me apportato:

« ai Giudici ordinari della Corte costituzionale dopo la permanenza nella carica prevista dalla Costituzione della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Questo comma sarà collocato alla lettera *a*).

Segue, ora, il comma *e*), che diventa *f*):

« *f*) ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato, di grado non inferiore al IV, in attività di servizio ed a riposo, che non ne abbiano già titolo per altro motivo ».

Vi erano state delle osservazioni circa il mantenimento della concessione ai funzionari in parola, ma il Ministro è dell'opinione che la concessione si debba loro lasciare. Soltanto che, analogamente a quanto abbiamo fatto per le altre categorie, dobbiamo sopprimere le parole « che non ne abbiano già titolo per altro motivo » (che sono superflue).

Pertanto pongo in votazione il comma con l'emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

FERRARIO CELESTINO. C'è un mio emendamento col quale si propone di conservare le attuali disposizioni della legge del 1941 a favore della Croce Rossa, le quali riconoscono a 2 ispettori della Croce Rossa e a due membri del Sovrano Militare Ordine di Malta la concessione della carta di libera circolazione...

VICENTINI. Credo che siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferrario Celestino;

« *g*) a due membri della Croce Rossa Italiana e a due membri del Sovrano Militare Ordine di Malta, indicati dalle rispettive associazioni ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

L'emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Ferrario, sarà collocato – per maggior armonia della legge – nell'articolo precedente (cioè il 6°) e prenderà così il n. 10) di quell'articolo.

Passiamo al punto 2° dell'articolo 7.

« 2°) per l'intera rete o per determinate percorrenze, secondo le norme previste nel regolamento per l'esecuzione della presente legge:

a) al personale della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo;

b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo;

c) al personale del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;

d) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata;

e) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa presso l'Ufficio riscontro delle Ferrovie dello Stato; »

Sul primo alinea e sulla lettera *a*) non ci sono osservazioni. Se non c'è nessuno che chiede la parola, pongo in votazione il primo alinea e la lettera *a*)

(*Sono approvati*).

Anche sulla lettera *b*) non ci sono osservazioni. Se nessuno chiede la parola, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Sulla lettera *c*) si osserva che in luogo delle parole « in servizio continuativo » è meglio mettere queste altre: « che presta servizio continuativo ».

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la lettera *c*) così emendata.

(*È approvata*).

Il Senato ha soppresso l'ultima parte della lettera *d*), che riguarda appena cinque persone, cioè i componenti delle Amministrazioni dello Stato che fanno parte del comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative delle ferrovie e della navigazione interna. Mi pare che non ci sia nessuna ragione, se si concedono le carte di libera circolazione ai funzionari del Ministero del tesoro, di negarle a questi ultimi. Quindi propongo di approvare la lettera *d*) nel testo originale, aggiungendo cioè al comma *d*) approvato dal Senato le parole: « ed al personale in servizio dell'Amministrazione dello Stato facente parte del comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative delle ferrovie e della navigazione interna ».

Pongo in votazione la lettera *d*) con questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvata*).

A questo punto il Senato ha introdotto un comma aggiuntivo

« *e*): al personale di ruolo della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa presso l'ufficio riscontro delle ferrovie dello Stato ».

Se non ci sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Ministro dei trasporti propone di aggiungere un altro comma, che prende la lettera *f*) ed è del seguente tenore: « ai magistrati del Consiglio di Stato assegnati alla Sezione consultiva alla quale compete di pronunciarsi sugli affari di pertinenza del Ministero dei trasporti ».

Se non ci sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me letto.

(*È approvato*).

Passiamo al n. 3:

« 3°) per l'intera rete o per determinate percorrenze, e con validità limitata nel tempo:

a) a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse dell'Amministrazione, per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti nonché, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni all'Amministrazione stessa;

b) agli amministratori ed impiegati di Società concessionarie, di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

c) agli amministratori ed al personale di Amministrazione ferroviarie e di altre imprese estere di trasporto nonché agli amministratori ed al personale delle Amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree, in dipendenza di accordi di scambio, ritenuti opportuni nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre imprese di trasporto, nazionali od estere, nonché ai componenti nominativi delle rispettive famiglie, in occasione di conferenze e di congressi, indetti nell'interesse del servizio ferroviario ».

In merito al numero 3°) non ci sono osservazioni da fare: esso è identico al testo approvato dalla Commissione Trasporti nella passata legislatura. Se nessuno chiede la parola lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato – quando lo ritenga opportuno nel suo interesse e d'intesa con il Ministero del tesoro – è autorizzata a stipulare, con le Amministrazioni dello Stato e con le Regioni, speciali convenzioni per la concessione – dietro corrispettivo da determinarsi in misura non inferiore alle tariffe previste dalle concessioni speciali per trasporti similari – di carte di libera circolazione, per l'intera rete o per determinate percorrenze, da servire esclusivamente a funzionari ed agenti delle singole Amministrazioni e Regioni, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, nell'interesse delle Amministrazioni e Regioni stesse ».

È identico a quello già approvato da questa Commissione trasporti nell'anno 1953. Se non ci sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

TITOLO III.

BIGLIETTI DI SERVIZIO

ART. 9.

« I biglietti di servizio sono concessi:

1°) ai cardinali residenti all'estero;

2°) secondo le norme e per i motivi stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge:

a) al personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e rispettive famiglie;

b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al personale del Ministero del tesoro e Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché al personale di cui all'articolo 7, punto 2), sub *d*) e rispettive famiglie;

c) al personale dell'Avvocatura dello Stato, che viaggia nell'interesse delle Ferrovie dello Stato;

3°) alle persone di cui all'articolo 7, punto 3) sub *a*) e *d*), alle condizioni ivi specificate, quando non ricorrano gli estremi per la concessione di una carta di libera circolazione. »

In merito all'articolo 9, da me letto, propongo di stralciare, per ragione di dignità, il n. 1, che riguarda i cardinali residenti all'estero, e di inserirlo nel successivo articolo 10.

Quindi, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 9 nella sua interezza, salvo lo stralcio del n. 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

TITOLO IV.

BIGLIETTI GRATUITI PER UN SOLO VIAGGIO

ART. 10.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio sono concessi:

1°) secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7:

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti e per i lavori pubblici, in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti, nonché alle rispettive famiglie;

c) al Direttore generale ed ai Vice Direttori generali delle ferrovie dello Stato, al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio e a riposo per le rispettive famiglie;

d) ai consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e alle rispettive famiglie;

g) al personale del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, ed alle rispettive famiglie;

h) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro, in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, per le rispettive famiglie;

i) al personale, in attività di servizio e a riposo dell'Avvocatura dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

l) al personale dei ruoli organici delle dogane che presta servizio, in via continuativa, da almeno due anni, presso le stazioni e gli scali delle ferrovie dello Stato, nonché alle rispettive famiglie;

m) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa, da almeno due anni, presso l'ufficio di riscontro delle ferrovie dello Stato, nonché alle rispettive famiglie;

n) agli invitati alle inaugurazioni d linee od impianti ferroviari dello Stato;

2°) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre imprese di trasporto, nazionali od estere con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub *c*), nonché alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

In luogo dei biglietti gratuiti per un solo viaggio possono essere concesse carte chilometriche alle categorie e nei limiti di percorrenza previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

Propongo innanzi tutto di sopprimere nel Titolo IV e nel primo rigo dell'articolo, da me letto, le parole: « per un solo viaggio » e ciò in conformità di quanto abbiamo votato in precedenza. Secondariamente propongo di aggiungere dopo le parole:« I biglietti gratuiti sono concessi », le parole: « 1°) Ai cardinali residenti all'estero ».

Poi, alla lettera *a*) del punto 2°) propongo di sopprimere « e per i lavori pubblici », come abbiamo fatto nell'articolo 6, affermando ancora una volta che i termini « tra-

sporti » « ferrovie » « comunicazioni » si considerano tutti la stessa cosa. Però, resta confermato che anche questo beneficio viene accordato soltanto al Ministro e al Sottosegretario di Stato ai trasporti, che siano stati in carica per lo meno un anno.

Per la lettera *l*) c'è una richiesta di sopprimere le parole «di ruolo organico». I rappresentanti dell'amministrazione delle dogane hanno fatto osservare che, di fatto ma non *de iure*, tutto il personale riceve ogni anno un biglietto gratuito, anche per le famiglie, e cioé non solo il personale di ruolo organico, ma anche quello che non fa parte del ruolo organico. Chiedono poi di riprodurre la norma approvata nella passata legislatura, sostituendo « da almeno un anno », alle parole « da almeno due anni », chiedono ancora di aggiungere alle parole « stazioni » e « scali » anche la parola « uffici ». Poiché le richieste sono giustificate ne propongo l'accettazione anche per mantenere la concessione che, fino ad oggi, è stata fatta ad una benemerita categoria di personale dell'Amministrazione dello Stato.

Quanto alla lettera *m*), il personale della Corte dei conti chiede di riportare da due a un anno il periodo di servizio continuativo.

Poi, all'ultimo comma, v'è l'argomento che sta tanto a cuore all'onorevole Graziadei: che cioé, in luogo dei biglietti gratuiti, siano concessi, per un solo viaggio, biglietti chilometrici a determinate categorie di persone, fra le quali quella benemerita del personale della Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Pertanto propongo che – in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo in esame – sia votato il seguente:« Alle categorie di cui alla lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), del punto 2° in luogo dei biglietti gratuiti per un solo viaggio, sono concessi biglietti chilometrici nei limiti di percorrenza che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

GRAZIADEI. Io propongo di aggiungere nel numero 1° dell'articolo 10, dopo la lettera *m*), un altro comma in relazione ai parlamentari con una sola legislatura o con due legislature. Noi abbiamo approvato il principio che possono avere diritto alla carta di libera circolazione soltanto i parlamentari con 3 legislature o 10 anni di attività. Rimangono esclusi completamente i parlamentari con due legislature o con meno di 10 anni di attività parlamentare. Questi non avrebbero diritto ad altro che a quei 24 biglietti a riduzione. I costituenti, che sono stati chiamati soltanto ad elaborare la carta fondamentale dello Stato, i partecipanti al primo Parlamento della Repubblica non avrebbero diritto a nessuna concessione di carta di libera circolazione e neppure a un solo biglietto di viaggio gratuito.

Vorrei pregare il Ministro dei trasporti di voler concedere per lo meno sei biglietti gratuiti l'anno a quei parlamentari che hanno una o due legislature e che non hanno potuto godere della carta di libera circolazione.

PRESIDENTE. Aggiungo anche le mie premure alla richiesta fatta dall'onorevole Graziadei perché il Ministro dei trasporti – che è stato tanto comprensivo della particolare condizione in cui si trovano alcuni nostri colleghi non rieletti al Parlamento – aderisca alla proposta di concedere sei biglietti gratuiti, all'anno, a quei parlamentari che non possono usufruire della carta di libera circolazione.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Oltre alla difficoltà della sostanza, non sarebbe neppure facile disciplinare questa concessione. Innanzi tutto bisognerebbe stabilire il principio che non si possono cumulare le concessioni, perché potrebbe verificarsi il caso che un ex parlamentare che goda dei sei biglietti gratuiti, ponga successivamente la sua candidatura e venga eletto.

Quanto alla considerazione che questi ex parlamentari hanno bisogno di essere agevolati per riprendere la loro attività professionale e che quindi da questo motivo morale sarebbe giustificata la concessione, faccio osservare che il concedere loro, dopo la cessazione del mandato, qualunque sia stato il periodo di attività parlamentare, i 24 biglietti di concessione speciale *C*) per tutta la vita, è già una notevole agevolazione.

L'onorevole Graziadei fa il caso limite di permanenza nell'attività parlamentare per una legislatura, ossia per cinque anni. Ma io faccio il caso limite di permanenza per un solo mese. Ci sono stati dei casi in cui alcuni nostri colleghi hanno avuto il mandato soltanto per uno, due o tre mesi; poi non sono stati rieletti. È possibile che, per avere appartenuto anche per brevissimo tempo ad una legislatura si debba concedere per tutte la vita, a carico della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il beneficio di sei biglietti gratuiti ? È già molto, secondo me, dare 24 biglietti di concessione *C*).

GRAZIADEI. Potremmo stabilire che debbono avere esercitato il mandato parlamantare almeno per cinque anni.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Potremmo invece stabilire che agli ex parlamen-

tari, per facilitare la ripresa dell'attività professionale dopo la scadenza del mandato, per un periodo di cinque anni si concedono sei biglietti gratuiti all'anno. Oltre i cinque anni, avranno 24 biglietti a riduzione, come tutti gli altri.

MOSCATELLI. Non si potrebbe consentire a coloro, i quali abbiano una sola legislatura e quindi beneficiano di questi biglietti a riduzione del 50 per cento, di permutare due biglietti a riduzione con uno gratuito ?

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Non si può fare. Prima questo beneficio non c'era affatto. Adesso l'abbiamo aggiunto. Contentiamoci !

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro dei trasporti per avere accolto la nostra richiesta. La concessione, sia pure limitata nel tempo, eviterà che tanti nostri colleghi, i quali hanno conoscenza delle concessioni fatte loro dal Senato, restino completamente delusi. I sei biglietti gratuiti, sia pure per cinque anni, saranno anche un premio dato a quelli che hanno contribuito alla fattiva e delicata attività di legislatore per un periodo di tempo che non ha loro consentito di ottenere la concessione della carta di libera circolazione.

GRAZIADEI. Questa norma varrebbe per l'avvenire. Ma per i consultori o i costituenti i cinque anni sono già trascorsi.

ANGELINI, *Ministro dei trasposti*. Stabiliamo che la norma ha valore a partire dalla pubblicazione della legge. Se questi parlamentari hanno sopportato dei sacrifici nei cinque anni successivi al mandato saranno agevolati per altri cinque anni da oggi.

PRESIDENTE. Se non erro, mi pare che la volontà dei componenti le due Commissioni sia quella di concedere i sei biglietti a tutti quelli che, comunque, fecero parte del Parlamento come senatori o deputati e che non hanno diritto alla carta di libera circolazione. Se è così la norma deve esser così formulata:

I biglietti gratuiti sono concessi: « agli ex-senatori e deputati nonché a quelli che fecero parte dell'Assemblea costituente – in numero di sei all'anno e per il periodo di anni cinque – sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione ».

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. La disposizione è normativa e transitoria.

Il concetto è questo: chi ha una sola legislatura, ha diritto a sei biglietti gratuiti per 5 anni. Per le legislature e la Costituente i cinque anni decorrono dalla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Ripeto, la volontà degli onorevoli colleghi è questa: tutti i parlamentari, compresi quelli dell'Assemblea costituente – che non godono di carta di libera circolazione – avranno il diritto alla concessione per cinque anni di 6 biglietti gratuiti.

Pongo in votazione l'emendamento da me formulato e letto.

(*È approvato*).

Quindi l'articolo 10, con le proposte degli emendamenti innanzi indicati, resta così definitivamente redatto:

« I biglietti gratuiti sono concessi:

1°) *a*) ai Cardinali residenti all'estero;

b) agli ex Senatori e Deputati nonché a quelli, che fecero parte dell'Assemblea Costituente – in numero di sei all'anno e per il periodo di anni cinque – sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione;

2°) in conformità delle norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7:

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per i trasporti, nonché alle rispettive famiglie;

c) al Direttore generale ed ai Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio e a riposo, per le rispettive famiglie;

d) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e alle rispettive famiglie;

g) al personale del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, ed alle rispettive famiglie;

h) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro, in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, per le rispettive famiglie;

i) al personale, in attività di servizio e a riposo, dell'Avvocatura dello Stato ed alle rispettive famiglie;

l) al personale delle dogane che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso gli uffici, le stazioni e gli scali delle Ferrovie dello Stato, nonché alle rispettive famiglie;

m) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso l'ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, nonché alle rispettive famiglie;

n) agli invitati alle inaugurazioni di linee od impianti ferroviari dello Stato;

3°) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3° sub *c*), nonché alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

Alle categorie, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del punto 2°) in luogo dei biglietti gratuiti per un solo viaggio, sono concessi biglietti chilometrici nei limiti di percorrenza, che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 10 in tale testo.

(*È approvato*).

D'AMORE. Siccome la Costituente è stata valutata come una doppia legislatura, questo beneficio dei sei biglietti gratuiti potrebbe essere esteso ai costituenti per tutta la vita.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Non è possibile e ho già spiegato le ragioni.

PRESIDENTE. È stata già approvata la norma e non posso consentire che si riprenda la discussione: il che – oltre ad essere contro le norme del Regolamento – creerebbe confusione e potrebbe anche pregiudicare la interpetrazione della norma nella sua applicazione.

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

TITOLO V.

BIGLIETTI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA.

ART. 11.

« I biglietti di viaggio a tariffa ridottaprevista per la concessione speciale *C*, sono concessi

1°) secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7:

a) ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti e per i lavori pubblici in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto dei Ministri per i trasporti e per i lavori pubblici e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato degli stessi Ministeri e alle rispettive famiglie;

c) ai parlamentari, dopo la cessazione del mandato in numero di 24 ogni anno, usufruibili anche dai membri delle rispettive famiglie.

La detta concessione si applica soltanto a favore di coloro che hanno fatto parte dell'Assemblea costituente o del Parlamento della Repubblica;

d) al Direttore generale delle ferrovie dello Stato, ai Vice Direttori generali delle ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica e per le rispettive famiglie;

e) ai consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro dei trasporti, in carica ed usciti di carica, per le rispettive famiglie;

f) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alle rispettive famiglie;

g) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed alle rispettive famiglie;

h) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle rispettive famiglie;

2°) al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub *c*), ed alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi ».

Alla lettera *a*) del punto 1° bisogna sopprimere « e per i lavori pubblici ». Ugualmente alla lettera *b*): e ciò in conformità di quanto le due Commissioni hanno deciso in precedenza.

Al comma *c*) è stata fatta una proposta, che credo si possa accogliere. Vi sono dei par-

lamentari che, non avendo moglie o figli, desidererebbero che il beneficio dell'uso dei biglietti a tariffa ridotta fosse esteso ai parenti o affini non oltre il quarto grado.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Va bene, sono d'accordo.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione (finanze e tesoro)*. Io ho presentato un emendamento aggiuntivo, che deve prendere la lettera *c*): « Ai giudici ordinari della Corte costituzionale cessati dalla carica, per le rispettive famiglie, in numero di 24 ogni anno ».

PRESIDENTE. Domando il parere del Governo.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Non ho difficoltà.

CASTELLI AVOLIO. *Presidente della IV Commissione (finanze e tesoro)*. Al secondo comma della lettera *c*) è detto: « La detta concessione si applica soltanto a favore di coloro che hanno fatto parte dell'Assemblea costituente o del Parlamento della Repubblica ». E per coloro che faranno parte delle legislature successive ?

PRESIDENTE. È evidente che sono compresi. Piuttosto, siccome ci sono dei parlamentari di epoca remota, che non hanno goduto di nessun beneficio, toglierei le parole « della Repubblica ».

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Ma allora sarebbero compresi anche i fascisti.

PRESIDENTE. No, per questi v'è una norma a parte, quella dell'articolo 22. Basta quindi dire: « La detta concessione si applica (togliamo « soltanto ») a favore di coloro che hanno fatto parte del Parlamento e della Assemblea Costituente ».

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Riassumendo, l'articolo 11 da me letto viene messo in votazione con i seguenti emendamenti: *a*) sopprimere le parole « e per i lavori pubblici » alle lettere *a*) e *b*) del numero 1°); *b*) inserire la proposta dell'onorevole Castelli Avolio a favore dei giudici ordinari della Corte costituzionale che prende la lettera *c*), nel punto 1°) dell'articolo 11; *c*) aggiungere, dopo le parole « delle rispettive famiglie », le altre: « o da parenti e affini non oltre il quarto grado »; *d*) emendare il secondo comma della antica lettera *c*) che diventa lettera *d*): « La detta concessione si applica a favore di coloro che hanno fatto parte del Parlamento o dell'Assemblea Costituente ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione gli emendamenti suddetti:

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modificazioni apportate:

«I biglietti di viaggio a tariffa ridotta prevista per la concessione speciale *C*, sono concessi:

1°) secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7:

a) ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto dei Ministri per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso Ministero e alle rispettive famiglie;

c) ai Giudici ordinari della Corte costituzionale cessati dalla carica, per le rispettive famiglie, in numero di ventiquattro ogni anno;

d) ai parlamentari, dopo la cessazione del mandato, in numero di 24 ogni anno, usufruibili anche dai membri delle rispettive famiglie. o da parenti ed affini non oltre il 4° grado.

La detta concessione si applica a favore di coloro che hanno fatto parte del Parlamento o dell'Assemblea costituente;

e) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica e per le rispettive famiglie;

f) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro dei trasporti, in carica ed usciti di carica, per le rispettive famiglie;

g) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed alle rispettive famiglie;

h) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed alle rispettive famiglie;

i) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle rispettive famiglie;

2°) al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie,

di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub *c*) ed alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

TITOLO VI.

TRASPORTO DEL BAGAGLIO, DI MOBILIA E MASSERIZIE E DI SALME.

ART. 12.

« Il trasporto gratuito del bagaglio è concesso:

1°) secondo la misura, i limiti e le norme stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

a) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti e per i lavori pubblici, in carica ed usciti di carica;

b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto dei Ministri per i trasporti e per i lavori pubblici e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato degli stessi Ministeri;

c) al Direttore generale delle ferrovie dello Stato, ai Vice Direttori generali delle ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica;

d) ai consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti in carica e usciti di carica;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) al personale del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché ai cinque funzionari in attività di servizio, del Ministero del tesoro, di cui al precedente articolo 7, punto 2°, sub *d*);

h) al personale, in attività di servizio e a riposo, dell'Avvocatura dello Stato;

i) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa, da almeno due anni, presso l'ufficio di riscontro delle ferrovie dello Stato;

2°) al personale di Amministrazioni estere di trasporto, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub *c*), nei limiti di peso stabiliti dai detti accordi ».

Gli emendamenti da apportare all'articolo 12, da me letto, sono i seguenti: alle lettere *a*) e *b*) del punto 1° bisogna sopprimere le parole « e per i lavori pubblici »; alla lettera *b*) del detto punto 1° bisogna aggiungere, dopo le parole « e le segreterie particolari », le altre « del Ministro ». È stata una omissione cui bisogna provvedere non solo in questo articolo ma anche in altri articoli della legge.

Se non vi sono osservazioni, metto in votazione l'articolo 12 fino alla lettera *g*) con le modifiche su indicate.

(*È approvato*).

Propongo poi la soppressione della lettera *h*). Pongo in votazione tale soppressione.

(*È approvata*).

Per quanto ha riferimento al personale della Corte del conti occorre – in armonia a quanto è stato fatto nell'articolo 10, lettera *m*) – sostituire alle parole « due anni » le parole « un anno ». Metto in votazione le rispettive lettere *h*) ed *i*) con la modifica suddetta, nonché il punto 2° dell'articolo da me letto.

(*Sono approvati*).

Do lettura dell'articolo 12 così come risulta emendato:

« Il trasporto gratuito del bagaglio è concesso:

1°) secondo la misura, i limiti e le norme stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7:

a) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti in carica ed usciti di carica;

b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso Ministero;

c) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione

civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica;

d) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti in carica e usciti di carica;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) al personale del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché ai cinque funzionari in attività di servizio, del Ministero del tesoro, di cui al precedente articolo 7, punto 2°, sub *d*);

h) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa, da almeno un anno, presso l'ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato;

2°) al personale di Amministrazioni estere di trasporto, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub *c*), nei limiti di peso stabiliti dai detti accordi ».

Passiamo all'articolo 13:

« Il trasporto gratuito e quello a tariffa ridotta del 50 per cento di mobilia e masserizie è concesso secondo i limiti e le norme stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1°) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti e per i lavori pubblici;

2°) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e per i lavori pubblici e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato degli stessi Ministeri;

3°) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice Direttori generali delle ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

4°) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

5°) al personale dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

6°) al personale del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti ».

Ai numeri 1°) e 2°) bisogna togliere, come è stato fatto in precedenza, le parole « e per i lavori pubblici ». Bisogna invece aggiungere al n. 2 dopo le parole « segreterie particolari » le parole « del Ministro » e occorre anche sostituire alle parole « degli stessi Ministeri » le parole « dello stesso Ministero ».

Con questi emendamenti, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 13.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14:

« È ammesso, secondo le norme e i limiti stabiliti dal regolamento, il trasporto, gratuito e a tariffa ridotta del 50 per cento, delle salme delle persone indicate nel precedente articolo 13 e di quelle dei membri delle rispettive famiglie. »

Questo articolo rimane immutato. Se non vi sono osservazioni nè emendamenti pongo in votazione l'articolo 14.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 15.

«Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato».

Se non vi sono osservazioni, nè emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

« Il Ministro per i trasporti, quando concorrano speciali circostanze, ha facoltà di concedere biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo viaggio, in numero non superiore a venti all'anno. »

Anche su questo articolo credo che non vi siano osservazioni. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17:

« Il Ministro per i trasporti ha facoltà di concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti per un viaggio di andata e ritorno, in numero non superiore a trenta al mese. »

Se non vi sono osservazioni, né emendamendi, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18:

« Ai Senatori della Repubblica ed ai Deputati al Parlamento, durante il mandato parlamentare, sono concessi, ai termini delle convenzioni di cui all'articolo 6, per ogni anno di ciascuna legislatura, dodici biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª classe, di andata e ritorno, nonché ventuno buoni per il trasporto del bagaglio registrato, sei dei quali validi ognuno per 25 chilogrammi ed i rimanenti validi ognuno per 10 chilogrammi.

È inoltre accordato annualmente ai Senatori ed ai Deputati, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di tre biglietti di 1º classe, di andata e ritorno, per ogni figlio.

Nel caso di coniugi entrambi parlamentari, la concessione supplementare per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.

Le concessioni di cui al presente articolo sono valide per la durata di anni due dalla data di emissione anche dopo la cessazione del mandato parlamentare e saranno valutate con una riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa.

I biglietti di cui al presente articolo sono utilizzabili dalle persone, nominativamente indicate dal parlamentare ».

C'è da fare una correzione materiale: al primo comma si deve leggere « convenzioni di cui all'articolo 5 » in luogo di « articolo 6 ». Inoltre propongo di sostituire gli ultimi due commi dell'articolo con il seguente emendamento che è di pura forma: « I biglietti ed i buoni di cui sopra sono utilizzabili dalle persone, nominativamente indicate dal parlamentare, e sono validi per la durata di anni due dalla data di emissione anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. Essi saranno valutati con una riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa. »

Pongo in votazione l'articolo 18 con l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

CASTELLI AVOLIO. *Presidente della IV Commissione* (*finanze e tesoro*). Io ho proposto un articolo aggiuntivo, per la equiparazione dei giudici ordinari della Corte costituzionale:

« Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese ai giudici della Corte costituzionale in carica ».

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Castelli Avolio.

(*È approvato*).

SEMERARO SANTO. Nell'articolo 18 è previsto un aumento dei biglietti. Poiché la legge già da un anno è stata approvata dal Senato, e noi non ne abbiamo usufruito per questo anno, si potrebbe fare il conguaglio?

PRESIDENTE. A parte che l'articolo è stato già approvato, non credo che la richiesta dell'onorevole Semeraro possa formare oggetto di una norma di legge. Comunque posso assicurare i componenti le due Commissioni che – se la legge sarà approvata entro il mese di ottobre – mi renderò interprete, presso il Ministero dei Trasporti, della richiesta dell'Onorevole Semeraro, che avvalorerò con motivato parere scritto.

Passiamo all'articolo 19:

« Ai deputati e consiglieri regionali sono concessi, durante il loro mandato e secondo le apposite convenzioni con gli Enti Regione, biglietti di viaggio di 1ª classe di andata e ritorno per recarsi dal Comune di residenza al capoluogo di Regione, o biglietti di abbonamento regionali, con validità estesa, per i componenti delle Giunte regionali, al percorso di allacciamento con la capitale.

Le suddette concessioni saranno valutate con una riduzione del 30 per cento sul prezzo di tariffa ».

Se non vi sono ossorvazioni, nè emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20:

« Sono accordate le medesime concessioni di viaggio stabilite per il personale delle ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie:

1º) per ulteriore periodo di attività di servizio e dopo l'esonero definitivo o il collocamento a riposo, per corrispondenza di gradi:

a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato, nonché alle rispettive famiglie;

b) al personale dei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che faccia passaggio nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, nonché alle rispettive famiglie;

c) al personale dell'Avvocatura dello Stato che abbia fatto o faccia passaggio al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti, nonché alle rispettive famiglie;

d) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti, distaccato in via continuativa presso l'Ufficio di riscontro delle ferrovie dello Stato, che sia restituito ad altro ufficio della Corte dei conti, dopo aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio nel suddetto Ufficio di riscontro, oppure, che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, nella posizione di distacco presso questo ultimo ufficio, nonché alle rispettive famiglie;

e) al personale del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – in servizio continuativo alla Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti che sia trasferito ad altro ufficio del Ministero del tesoro o ad altre Amministrazioni dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno venti anni presso la predetta Ragioneria centrale o che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, in servizio presso quest'ultima Ragioneria, nonché alle rispettive famiglie;

f) ai cinque funzionari del Ministero del tesoro di cui al precedente articolo 7, punto 2°, sub *d*), che siano trasferiti ad altro ufficio del tesoro o ad altra Amministrazione dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno venti anni nel disimpegno delle mansioni del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata o che siano collocati a riposo mentre si trovino da almeno quindici anni, adibiti alle mansioni predette, nonché alle rispettive famiglie;

2°) per corrispondenza di gradi; al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonché alle rispettive famiglie, e al personale a riposo purché abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonchè alle rispettive famiglie;

3°) il trattamento stabilito dal presente articolo punto 1°, sub *a*), *b*) e *c*) è ammesso in quanto il passaggio ad altra Amministrazione siasi verificato anche in seguito a concorso a cattedre universitarie od a disposizioni organiche o per nomina diretta al Consiglio di Stato, o alla Corte dei conti, e, in ogni caso, purché, all'atto del passaggio, il personale stesso, iscritto o meno al fondo pensioni, abbia prestato, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o nell'Avvocatura dello Stato, il servizio minimo, prescritto dalle disposizioni in vigore nelle Amministrazioni stesse, per aver diritto a pensione nei casi di esonero per inabilità fisica non dipendente da causa di servizio;

4°) il trattamento ammesso dal presente articolo per il personale di cui al punto 1°), sub *a*), *b*) e *c*) è applicato in relazione al grado rivestito dal personale stesso all'atto del suo primo passaggio, mentre per il personale di cui al punto 1°, sub *d*), *e*) ed *f*) è applicato in relazione al grado rivestito all'atto della sua restituzione o del suo trasferimento o del suo collocamento a riposo ».

Richiamo l'attenzione particolare degli onorevoli colleghi sull'articolo in esame, in merito al quale, ho ritenuto necessario presentare parecchi emendamenti. Anzitutto la introduzione dell'articolo va modificata. Si dice. « Sono accordate le medesime concessioni di viaggio...» Quali ? Credo che sia più preciso dire: «Le concessioni di viaggio previste dagli articoli precedenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie sono accordate per l'ulteriore periodo di attività di servizio e dopo l'esonero definitivo o il collocamento a riposo, per corrispondenza di gradi:

a) al personale che dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato o dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione faccia passaggio ad altre amministrazioni dello Stato, nonché alle rispettive famiglie ».

Questa formula – che presento come regolare emendamento – è in sostituzione di tutta la prima parte dell'articolo, n. 1, lettere *a*) e *b*)

Pongo in votazione l'emendamento in parola.

(*È approvato*).

Per la lettera *c*) – che contiene una innovazione, a favore del personale dell'Avvocatura dello Stato, approvata dal Senato – v'è una proposta di soppressione. Pongo in votazione la proposta di soppressione della lettera *c*).

(*È approvata*).

Perciò la lettera *d*) del punto 1° dell'articolo in esame diventa *b*) e la lettera *e*) diventa *c*). Per quest'ultima lettera, propongo che alle parole « che sia trasferito » si sostituisca l'inciso: « che passi », che comprende altri casi oltre quello del trasferimento di-

sposto di ufficio. Anche alla lettera *f*), che diventa lettera *d*) si debbono sostituire le parole « siano trasferiti » con la dizione « passino ».

Vi è poi la proposta di un emendamento aggiuntivo, che riproduce il testo approvato dalla nostra Commissione trasporti nella passata legislatura. Esso è del seguente tenore:

e) al personale delle Amministrazioni dello Stato che abbia fatto parte per almeno 15 anni del comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative delle ferrovie e della navigazione interna, nonché alle rispettive famiglie ».

Pongo in votazione gli emendamenti da me letti.

(*Sono approvati*).

Il n. 2° propongo di farne un articolo a sé per ragioni anche di dignità del personale in esso considerato.

(*Resta così stabilito*).

Propongo l'abolizione del n. 3°, perché il contenuto forma già oggetto del n. 1° comma *a*) dell'articolo in esame.

Pongo in votazione la soppressione del n. 3° dell'articolo 20.

(*È approvata*).

Propongo di sostituire l'intero testo del n. 4° col seguente emendamento: « Il trattamento ammesso dal presente articolo è applicato in relazione al grado rivestito dal personale all'atto del passaggio o della restituzione e del collocamento a riposo ».

Pongo in votazione l'emendamento letto, che diventa ultimo comma dell'articolo 20.

(*È approvato*).

In merito alle norme, contenute nei comuni *b*), *c*), *d*) – da noi già approvate – credo necessario precisare che le concessioni fatte si intendono estese al personale già a riposo, ed alle loro famiglie, purchè abbia compiuto il periodo minimo di servizio di anni quindici nelle mansioni indicate nei commi in parola.

Pongo in votazione l'intero articolo 20 come risulta emendato:

« Le concessioni di viaggio, previste negli articoli precedenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, sono accordate per l'ulteriore periodo di attività di servizio e dopo l'esonero definitivo o il collocamento a riposo, per corrispondenza di gradi:

a) al personale che dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato o dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato, nonché alle rispettive famiglie.

Il trattamento stabilito nella lettera precedente è ammesso se il personale ha prestato servizio nell'amministrazione di origine per un periodo minimo di anni dieci;

b) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti, distaccato in via continuativa presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, che sia restituito ad altro ufficio della Corte dei conti, dopo aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio nel suddetto Ufficio di riscontro, oppure, che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, nella posizione di distacco presso questo ultimo ufficio, nonché alle rispettive famiglie;

c) al personale del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – in servizio continuativo alla Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti che passi ad altro ufficio del Ministero del tesoro o ad altre Amministrazioni dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno venti anni presso la predetta Ragioneria centrale o che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, in servizio presso quest'ultima Ragioneria, nonché alle rispettive famiglie;

d) ai cinque funzionari del Ministero del tesoro di cui al precedente articolo 7, punto 2°, sub *d*), che passino ad altro ufficio del tesoro o ad altra Amministrazione dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno venti anni nel disimpegno delle mansioni del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata o che siano collocati a riposo mentre si trovino, da almeno quindici anni, adibiti alle mansioni predette, nonché alle rispettive famiglie;

e) al personale delle Amministrazioni dello Stato che abbia fatto parte per almeno quindici anni del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative delle Ferrovie e navigazioni interne nonché alle rispettive famiglie.

Il trattamento ammesso dal presente articolo è applicato in relazione al grado rivestito dal personale all'atto del passaggio o della restituzione o del collocamento a riposo. »

(*È approvato*).

Prima di passare all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, occorre approvare la disposizione relativa al personale delle Am-

ministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere al Parlamento.

Do lettura dell'articolo:

« Le concessioni di viaggio a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonché alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purché abbia compiuto un periodo minimo di 20 anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonché alle rispettive famiglie. »

Credo opportuno chiarire che l'applicazione di questa norma ai dipendenti delle due Camere del Parlamento si riferisce anche al personale già a riposo sempre che concorra il requisito del periodo minimo di venti anni di servizio mentre, nei riguardi dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica, la norma – per il personale a riposo – diventerà operante quando si sarà verificata la condizione dei venti anni di servizio

Pongo in votazione l'articolo, da me letto, che diventa il 21 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 21, che diventa articolo 22.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

« Sono accordate le medesime concessioni di viaggio stabilite per il personale delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, e rispettive famiglie:

1°) al personale trasferito, in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, Ufficio nuove costruzioni ferroviarie, per corrispondenza di gradi;

2°) al personale trasferito, con decreto del Capo del Governo 4 ottobre 1933, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo del personale di revisione (gruppo *B*), della Corte dei conti, in relazione al grado dal personale stesso rivestito all'atto del trasferimento.

Al personale contemplato nel presente articolo, che abbia fatto o faccia successivi passaggi ad altre Amministrazioni dello Stato, spetta il trattamento di concessione di viaggio previsto per il personale delle ferrovie dello Stato a riposo, di cui al precedente articolo 20 e alle condizioni ivi stabilite ».

In merito a questo articolo, che diventa 22 a seguito dell'inserimento del precedente articolo nella numerazione del presente disegno di legge, non ci sono osservazioni da fare.

Se non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22 che diventa articolo 23:

« Sono accordate o conservate *ad personam* le concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato oggetto della presente legge:

1°) agli ex senatori del Regno, ad eccezione di coloro per i quali la dichiarazione di decadenza sia passata in giudicato, ai termini delle convenzioni e con la riduzione prevista dall'articolo 5;

2°) agli ex deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato per almeno due legislature, salvo coloro che, divenuti poi senatori del Regno, ricadano nella eccezione di cui al precedente punto 1°). Le suddette concessioni sono limitate alla carta di libera circolazione per l'intera rete;

3°) ai marescialli d'Italia;

4°) a tutti coloro che, non compresi nella presente legge, avevano diritto a concessioni di viaggio e di trasporto in base alla legge 5 dicembre 1941, n. 1476, ed al regolamento relativo di cui al regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, secondo le norme e nei limiti ivi stabiliti e purché alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito tale diritto.

La disposizione di cui al precedente punto 4), non si applica:

a) a coloro che godono di concessioni di viaggio o di trasporto in dipendenza di accordi di scambio con altre Aziende di trasporto o di convenzioni con altre Amministrazioni dello Stato;

b) a coloro che, con provvedimento irrevocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1941, n. 159, o che comunque siano stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo, nonché alle persone di famiglia aventi titolo diretto, le quali. per il decesso del *dante causa*. siano soggette ad avocazione di profitti di regime ».

Credo necessario precisare il contenuto dell'articolo 23, nei punti 1°) e 2°), che disciplina la concessione della carta di libera circolazione ai parlamentari – nominati ed eletti durante il periodo, che va dall'anno 1925 all'anno 1939 – cui fa riferimento l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, lettera *l*).

Nel punto 1°) è chiaramente detto che la carta di libera circolazione è conservata agli ex-senatori del Regno ad eccezione di quelli dichiarati decaduti con sentenza divenuta ormai cosa giudicata.

La disposizione – contenuta nel punto 2°) – che riguarda gli ex deputati, che si trovano nelle condizioni di cui innanzi – deve essere intesa nel senso che la carta di libera circolazione viene conservata a coloro che – possedendo i requisiti voluti dalla legge in esame – ne ebbero la concessione dai governi precedenti la liberazione dell'Italia o fecero parte della Consulta o esercitarono il mandato parlamentare nell'Assemblea Costituente o furono eletti al primo Parlamento della Repubblica.

Tali concessioni – limitate alla carta di libera circolazione – vengono fatte alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge.

Comunico che in merito all'articolo in esame esistono due proposte di emendamenti soppressivi al primo comma: quello della parola « accordate » – perché i diritti acquisiti non si accordano ma si conservano – e delle parole « oggetto della presente legge ».

Un terzo emendamento è relativo al numero delle legislature. Nel numero 2° occorre sostituire alle parole « due legislature » le parole «tre legislature ».

JANNELLI. Soltanto per il senatore Marescalchi la dichiarazione di decadenza è passata in giudicato, per gli altri no. Si potrebbe quindi sopprimere la disposizione.

PRESIDENTE. Non è possibile apportare alcuna modifica al testo – che fu concordato nella passata legislatura e che è stato approvato dal Senato – anche se, come fa presente l'onorevole Jannelli, la eccezione prevista nel n. 1 dell'articolo in esame riguarda una sola persona. Per le stesse ragioni, per le quali ho rivolto preghiera all'onorevole Amendola di non insistere nella sua richiesta, prego l'onorevole Jannelli di votare il testo concordato così come è stato da me letto.

AMENDOLA PIETRO. Bisogna chiarire la formula del numero 2.

PRESIDENTE. I chiarimenti dati, prima di aprire la discussione su questo articolo, mi sembrano chiari. D'altra parte la Commissione – di cui facevano parte il sottoscritto, l'onorevole Spoleti e l'onorevole Imperiali – concordò questa formula. È bene quindi non modificarla.

Pongo in votazione i numeri 1 e 2, con questi emendamenti: sopprimere le parole « accordate o » e le altre « oggetto della presente legge »; modificare « due legislature » in « tre legislature ».

(*Sono approvati*).

Sul numero 3°) relativo ai marescialli d'Italia non ci sono osservazioni. Al numero 4°) propongo un emendamento: sostituire alla formula « a tutti coloro che, non compresi nella presente legge, avevano diritto... » quest'altra: « a tutti coloro per i quali non si è provveduto con la presente legge e che avevano diritto... ».

Metto in votazione il numero 3°), che rimane immutato, e il numero 4°), con lo emendamento da me proposto e letto.

(*Sono approvati*).

Sulla restante parte dell'articolo, non ci sono osservazioni da fare, salvo la rettifica di un errore materiale e cioè che il decreto legislativo luogotenenziale – citato nel comma *b*) dell'ultima parte dell'articolo – è del 27 luglio 1944, n. 159, e non già del 27 luglio 1941.

Pongo quindi in votazione la restante parte dell'articolo 23.

(*È approvato*).

L'articolo 23, ora divenuto articolo 24, suona così:

« Agli effetti della concessione della carta di libera circolazione, nella prima applicazione della presente legge, ai parlamentari di cui all'articolo 5, punto 2°) e all'articolo 22, punto 2°) è computata come una legislatura:

1°) l'appartenenza alla Consulta Nazionale;

2°) la partecipazione di durata non inferiore ad un anno a ciascun Governo dall'aprile 1944 in poi. Ai fini del computo di una legislatura è ammesso il cumulo dei periodi di partecipazione a più Governi.

L'Assemblea Costituente e la prima legislatura della Repubblica sono computate ciascuna per due legislature ».

Questo è stato già approvato subito dopo l'articolo 5.

Passiamo quindi all'articolo 24, che diventa articolo 25.

« I periodi minimi previsti dall'articolo 20. punto 1°), sub *d*), *e*) ed *f*), sono ridotti a sei anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte o abbiano fatto parte degli Uffici ivi previsti ».

Propongo la soppressione di questo articolo, perché crea delle condizioni di favore ad un personale, sia pure degno della massima considerazione, che avrebbe una posizione privilegiata nei confronti degli impiegati delle ferrovie dello Stato. Mentre per gli impiegati delle ferrovie dello Stato e dell'Ispettorato della motorizzazione civile si richiedono dieci anni di servizio nell'Amministrazione di origine, per questi altri funzionari si vorrebbe ridurre la permanenza a sei anni.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 24.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 25 ora divenuto 26.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI

«Le concessioni previste dalla presente legge possono essere gravate di diritti, secondo le norme e nelle misure stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge».

Se non ci sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26 ora divenuto 27:

«Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, il funzionario o l'agente che indebitamente rilascino le concessioni di viaggio previste dalla presente legge, hanno l'obbligo di pagarne il valore a tariffa normale».

Anche su questo articolo non ci sono osservazioni. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27:

« Il regolamento per la esecuzione della presente legge sarà emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e di concerto col Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e con l'approvazione del Consiglio dei Ministri ».

L'onorevole Graziadei propone che il termine massimo per l'emanazione del regolamento sia di tre mesi invece di sei dalla data di entrata in vigore di questa legge.

GRAZIADEI. Dovere attendere sei mesi per l'emanazione del regolamento, significa non avere le concessioni per l'anno venturo. Bisognerebbe fissare un termine massimo di due mesi. La passata legge è stata approvata il 5 dicembre del 1941 e il regolamento relativo fu fatto dopo 54 o 55 giorni.

PRESIDENTE. Io non avrei nessuna difficoltà a proporre un termine anche di trenta giorni. Però, conoscendo le difficoltà che bisogna superare anche per la redazione di un regolamento su una materia non facile né semplice, propongo che il termine massimo sia portato a tre anziché a due mesi.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione* (*finanze e tesoro*). Mi pare che si tratti di un semplice regolamento per l'esecuzione, non di un regolamento delegato. Se così è, mi domando, di fronte alle norme così dettagliate e particolareggiate della presente legge, se proprio occorra un regolamento. Il regolamento potrà essere fatto, ma senza fissare nella legge il termine di tre mesi o sei mesi o un anno. Implicitamente, fissando un termine, sospenderemmo l'attuazione della legge fino a quando l'Amministrazione non avrà in mano il regolamento.

Quindi, trattandosi di un semplice regolamento di esecuzione – e non di un regolamento delegato – che può essere fatto sempre dall'Amministrazione, non parliamone nella legge. In questo modo la legge dovrà avere esecuzione non appena sia entrata in vigore.

Questa è la mia opinione, o, per lo meno, un quesito che propongo agli onorevoli colleghi.

GRAZIADEI. Ci sono alcune categorie che non potranno usufruire dei vantaggi loro accordati dalla legge, se non ci sarà il regolamento. Per esempio, ai ferrovieri quello che sta più a cuore è la carta chilometrica. Ora, la carta chilometrica non è disciplinata da questa legge, ma sarà disciplinata dal regolamento. Inoltre, non solo a questa categoria di lavoratori, ma anche ad altre categorie è stata data la sicurezza già due o tre anni fa che sarebbero stati accordati questi benefici. Tra le maggiori pressioni pervenute al Ministro, c'è proprio quella che riguarda questa materia.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione* (*finanze e tesoro*). Vi sono delle disposizioni, per cui sarà necessaria l'emanazione del regolamento, e sono quelle a cui ha accennato il collega Graziadei. Ma ve

ne sono altre che entrano subito in vigore, non appena entra in vigore la legge. Questo significa che non bisogna protrarre l'effettuata attuazione della legge fino alla emanazione del regolamento per tutte quelle situazioni che risultano chiare nella legge stessa.

In proposito rivolgo una domanda precisa al Ministro, affinché se ne faccia menzione in verbale.

PRESIDENTE. A mio parere non c'è bisogno di dire nulla, perché, secondo la norma comune, la legge entra in vigore nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione. Ad ogni modo non ho difficoltà a consacrare a verbale che la presente legge andrà in vigore indipendentemente dall'emanazione del regolamento.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Sono anche io di accordo che la presente legge dovrà andare in vigore indipendentemente dalla emanazione del regolamento. Non posso, però, accettare un termine per l'approvazione del regolamento. Nell'articolo 27 è detto: « sei mesi ». Ma dal punto di vista pratico, chi conosce la vita burocratica sa che, malgrado tutta la buona volontà, ci vuole del tempo per emanare un regolamento. Esso infatti deve essere mandato al Tesoro – sulle cui osservazioni sorgono le discussioni relative – al Consiglio dei Ministri e al Consiglio di Stato. Quindi io posso dire soltanto che mi impegno a fare accelerare al massimo possibile l'emanazione del regolamento; e l'onorevole Graziadei mi dia atto che, se lo prometto, mantengo la promessa nei limiti massimi. Da domani stesso, anche prima che il disegno di legge sia approvato dal Senato, comincerò a preparare lo schema del regolamento.

GRAZIADEI. Il regolamento nelle sue linee generali è già pronto.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Anche avendo un temperamento sufficientemente attivo, si trovano sempre difficoltà da superare.

PRESIDENTE. Io propongo di ridurre il termine a tre mesi.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Se fra tre mesi non sarò riuscito a risolvere il problema, che cosa succederà?

PRESIDENTE. Non succederà niente, onorevole Ministro, come non è successo niente per tanti termini consacrati nella Costituzione e, purtroppo, non osservati.

Pongo quindi in votazione l'articolo 27 con l'emendamento sostitutivo di « tre mesi» al posto di « sei mesi ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28:

« La legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e tutte le altre disposizioni che la integrano e la modificano, sono abrogate ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto, credo di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi delle due Commissioni nel rinnovare i più vivi e cordiali ringraziamenti al Ministro dei trasporti, per avere avuto la comprensione delle nostre esigenze e per averci facilitato il compito di giungere all'approvazione di questa legge, abbastanza complessa, in una sola seduta. (*I deputati applaudono all'indirizzo del Ministro dei trasporti*).

Un ringraziamento anche a tutti voi, onorevoli colleghi per aver collaborato, pazientemente e con alto senso di responsabilità, col Presidente nel portare a termine, in poche ore, un lavoro non facile e non semplice – lasciatemelo ripetere – per il quale si richiedevano almeno tre sedute.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Anche noi, da parte nostra, ringraziamo il presidente, onorevole Iervolino. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Chiedo che le Commissioni autorizzino, ai sensi del regolamento, la Presidenza al necessario coordinamento di forma e di sostanza

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) ». (*n. 1231*):

Presenti e votanti 60
Maggioranza 31
Voti favorevoli 59
Voti contrari 1

(*Le Commissioni approvano*).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IV Commissione (Finanze e tesoro): Amendola Pietro, Andò, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Guglielminetti. Li Causi, Malvestiti, Marotta, Merizzi, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Salizzoni, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Per la Commissione VIII (Trasporti): Bima, Bogoni, Boidi, Cafiero, Calandrone Pacifico, Colasanto, Concas, De Biagi, De Meo, Ducci, Ferrario Celestino, Fiorentino, Gorreri, Graziadei, Jannelli, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombari Pietro, Mancini, Maniera, Menotti, Moscatelli, Petrucci, Pintus, Reali, Roasio, Rosati, Semeraro Santo, Troisi e Viale.

La seduta termina alle 16,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI